

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|----|
| COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI) | <i>Pag.</i> | 3 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 4 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 10 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 17 |
| DIFESA (IV) | » | 23 |
| FINANZE (VI) | » | 33 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 34 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 42 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 43 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 56 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 67 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ... | » | 72 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE | » | 87 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI.

| | | |
|--|-------------|----|
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . | <i>Pag.</i> | 88 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | » | 89 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI | » | 91 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 93 |

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 139 Cirielli, C. 695 Polverini, C. 1986 Mollicone, C. 2370 Molinari e C. 3138 Librandi, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa.

| | |
|--|---|
| Audizione di rappresentanti di Confprofessioni | 3 |
| Audizione di rappresentanti di Manageritalia | 3 |

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 dicembre 2021.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 139 Cirielli, C. 695 Polverini, C. 1986 Mollicone, C. 2370 Molinari e C. 3138 Librandi, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa.

Audizione di rappresentanti di Confprofessioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.45.

Audizione di rappresentanti di Manageritalia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|---|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 4 |
| ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 6 |
| Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi. C. 3218 Verini e C. 3369 Magi (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 4 |
| Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 5 |
| AVVERTENZA | 5 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 12.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Doc. XXII, n. 55 Morani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento e avverte che sono stati presentati 20 emendamenti (*vedi allegato*).

Chiede quindi alla relatrice, Elisa Tripodi, se ritenga di esprimere nella seduta odierna il parere sulle proposte emendative.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, nel segnalare l'esigenza di svolgere alcuni approfondimenti sulle proposte emendative presentate, al fine dell'espressione dei relativi pareri, chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla giornata di martedì 21 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, considerato quanto testé rappresentato dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata per la giornata di martedì 21 dicembre.

Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi.

C. 3218 Verini e C. 3369 Magi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la funzione di relatore, precedente-

mente affidata al deputato Fiano, su richiesta di quest'ultimo, in ragione dei molteplici, concomitanti impegni che gli impedivano di svolgerla appieno, è stata affidata al deputato Ceccanti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, ad eccezione della III Commissione, che ha ritenuto di non esprimersi, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della V Commissione, che dovrebbe

bersi esprimersi nella seduta di martedì 21 dicembre prossimo.

Pertanto, non essendo il provvedimento attualmente inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, fa presente che occorre attendere tali ultimi pareri prima di concludere l'esame in sede referente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta che sarà convocata per martedì 21 dicembre prossimo.

La seduta termina alle 12.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.

C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla scomparsa di Denise Pipitone *con le seguenti:* sulla scomparsa di persone registrate dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole da: di Denise Pipitone *fino alla fine della lettera con le seguenti:* delle persone scomparse dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021;

alla lettera b), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* delle persone scomparse dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021;

alla lettera c), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* delle persone scomparse dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021.

1.1. Marco Di Maio, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla scomparsa di Denise Pipitone *con le seguenti:* sulle scomparse di donne registrate dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021

Conseguentemente, al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole da: della scomparsa di Denise Pipitone *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* delle scomparse di donne registrate dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021;

alla lettera b), sostituire le parole: alla scomparsa di Denise Pipitone *con le seguenti:* alle scomparse di donne registrate dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021;

alla lettera c), sostituire le parole: alla scomparsa di Denise Pipitone *con le seguenti:* alle scomparse di donne registrate dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021.

1.2. Marco Di Maio, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla scomparsa di Denise Pipitone *con le seguenti:* sulle scomparse di donne relative all'anno 2019.

Conseguentemente, al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole da: di Denise Pipitone *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* di donne nell'anno 2019;

alla lettera b), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* di donne nell'anno 2019;

alla lettera c), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* di donne nell'anno 2019.

1.3. Marco Di Maio, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla scomparsa di Denise Pipitone *con le seguenti:* «sulle scomparse di minori registrate nel triennio 2018-2020».

Conseguentemente, al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole da: di Denise Pipitone *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* di minori nel triennio 2018-2020;

alla lettera b), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* di minori registrate nel triennio 2018-2020;

alla lettera c), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* di minori registrate nel triennio 2018-2020.

1.4. Marco Di Maio, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla scomparsa di Denise Pipitone *con le seguenti:* sulle scomparse di minori registrate nel biennio 2019-2020.

Conseguentemente, al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole da: di Denise Pipitone *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* di minori nel biennio 2019-2020;

alla lettera b), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* di minori registrate nel biennio 2019-2020;

alla lettera c), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* di minori registrate nel biennio 2019-2020.

1.5. Marco Di Maio, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla scomparsa di Denise Pipitone *con le seguenti:* sulle scomparse di minori registrate nell'anno 2020.

Conseguentemente, al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole da: di Denise Pipitone *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* di minori nell'anno 2020;

alla lettera b), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* di minori registrate nell'anno 2020;

alla lettera c), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* di minori registrate nell'anno 2020.

1.6. Marco Di Maio, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla scomparsa di Denise Pipitone *con le seguenti:* sulle scomparse di minorenni stranieri relative all'anno 2020.

Conseguentemente, al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole da: di Denise Pipitone *fino alla fine della lettera con le seguenti:* di minorenni stranieri registrate nell'anno 2020;

alla lettera b), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* di minorenni stranieri registrate nell'anno 2020;

alla lettera c), sostituire le parole: di Denise Pipitone *con le seguenti:* di minorenni stranieri registrate nell'anno 2020.

1.7. Marco Di Maio, Vitiello.

Al comma 1, dopo la parola: Pipitone *aggiungere le seguenti:* e di altri minori.

1.8. Montaruli, Prisco.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) ricostruire i casi di scomparsa di minori denunciati a partire dall'anno 2000, le procedure attivate per il loro ritrovamento, le ragioni per le quali le indagini non si siano concluse con l'identificazione del minore e dei colpevoli della scomparsa, le analogie di circostanze tra casi diversi, l'esistenza di organizzazioni criminali dedite al loro rapimento e alla loro tratta.

1.9. Montaruli, Prisco.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) verificare ed esaminare le procedure attivate al fine del ritrovamento dei minori dalla notizia della loro scomparsa.

1.10. Montaruli, Prisco.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) verificare l'esistenza di organizzazioni criminali dedite al rapimento dei

minori e alla loro tratta, nonché i meccanismi con i quali le stesse operano.

1.11. Montaruli, Prisco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Commissione, ferme le finalità di cui al comma 2, ha altresì i compiti di:

a) ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base delle scomparse di persone denunciate dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021;

b) verificare ed esaminare il materiale relativo alla scomparsa di persone denunciate dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021, raccolto a seguito delle inchieste effettuate dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura e delle ricerche realizzate dai mezzi di comunicazione;

c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla scomparsa di persone denunciate dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021 ».

1.12. Marco Di Maio, Vitiello.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Commissione, ferme le finalità di cui al comma 2, ha altresì il compito di:

a) ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base della scomparsa di donne dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021;

b) verificare ed esaminare il materiale relativo alla scomparsa di donne dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021, raccolto a seguito delle inchieste effettuate dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura e delle ricerche realizzate dai mezzi di comunicazione;

c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà

per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla scomparsa di donne dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021 ».

1.13. Marco Di Maio, Vitiello.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Commissione, ferme le finalità di cui al comma 2, ha altresì il compito di:

a) ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base della scomparsa di minorenni dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021;

b) verificare ed esaminare il materiale relativo alla scomparsa di minorenni dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021, raccolto a seguito delle inchieste effettuate dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura e delle ricerche realizzate dai mezzi di comunicazione;

c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla scomparsa di minorenni dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021 ».

1.14. Marco Di Maio, Vitiello.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Commissione, ferme le finalità di cui al comma 2, ha altresì i compiti di:

a) ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base delle scomparse di minori italiani e stranieri relative all'anno 2020;

b) verificare ed esaminare il materiale relativo alle scomparse di minori italiani e stranieri relative all'anno 2020, raccolto a seguito delle inchieste effettuate dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura e delle ricerche realizzate dai mezzi di comunicazione;

c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alle scomparse di minori italiani e stranieri relative all'anno 2020 ».

1.15. Marco Di Maio, Vitiello.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. La Commissione, ferme le finalità di cui al comma 2, ha altresì i compiti di:

a) ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base delle scomparse di minori stranieri relative all'anno 2021;

b) verificare ed esaminare il materiale relativo alle scomparse di minori stranieri relative all'anno 2021, raccolto a seguito delle inchieste effettuate dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura e delle ricerche realizzate dai mezzi di comunicazione;

c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di even-

tuali responsabilità relative alle scomparse di minori stranieri relative all'anno 2021 ».

1.16. Marco Di Maio, Vitiello.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: venti deputati con le seguenti: cinquanta deputati, assicurando la parità di genere.

2.1. Marco Di Maio, Vitiello.

Al comma 1, dopo le parole: venti deputati, inserire le seguenti: assicurando la parità di genere.

2.2. Marco Di Maio, Vitiello.

Al comma 3, sostituire le parole: due vicepresidenti e due segretari con le seguenti: quattro vicepresidenti e quattro segretari, assicurando la parità di genere.

2.3. Marco Di Maio, Vitiello.

Al comma 3, dopo le parole: due vicepresidenti e due segretari inserire le seguenti: di cui uno riservato alle opposizioni.

2.4. Marco Di Maio, Vitiello.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 10 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 11 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 11 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Sui lavori della Commissione | 11 |
| Disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili. C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini (<i>Esame e rinvio</i>) | 12 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 16 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

C. 3326, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 15 dicembre 2021.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, nel far presente di non aver ricevuto osservazioni da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Maria Carolina VARCHI (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore nonché sulle proposte di parere che i relatori formuleranno sugli altri due provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

C. 3308 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 15 dicembre 2021.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che l'onorevole Varchi ha già preannunciato il voto di astensione del suo gruppo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

C. 3318 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 15 dicembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole D'Orso, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione. Ricorda, inoltre, che l'onorevole Var-

chi ha già preannunciato il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

Manfredi POTENTI (LEGA) ricorda di essere intervenuto alcuni mesi fa nel corso dell'esame in Assemblea di un provvedimento che disciplinava la forestazione urbana sottolineando le grandi difficoltà che gli amministratori locali rilevano quotidianamente per progettare, nell'ambito della pianificazione urbanistica, aree vivibili estranee ai fenomeni tristemente noti dello spaccio e delle violenze contro le persone. Riservandosi di comprendere quale sarà l'effettiva operatività dell'Istituto oggetto del provvedimento in discussione, auspica che lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana possa costituire uno strumento di supporto per le amministrazioni locali e per le città metropolitane ai fini della programmazione in futuro delle aree verdi a al fine di garantire un nuovo modo di vivere il verde nelle città.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 9.10.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili.

C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede la proposta di legge Foti C. 3378 possa essere abbinata alle proposte di legge in esame.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede che la proposta di legge Papiro C. 3397 sia abbinata alle proposte di legge in esame.

Mario PERANTONI (M5S), nel far presente che le proposte di legge Foti C. 3378 e Papiro C. 3397 risultano ancora da assegnare, assicura che, qualora le stesse fossero assegnate alla Commissione Giustizia e presentassero un perimetro di intervento normativo analogo a quelle in esame, la presidenza non potrà che disporre l'abbinamento d'ufficio.

In sostituzione quindi del relatore, onorevole Turri, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che le proposte di legge di cui oggi la Commissione inizia l'esame recano disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili. Prima di passare all'illustrazione dei contenuti di tali proposte, fa presente che nel nostro ordinamento l'occupazione abusiva di un immobile è un illecito civile, che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento dei danni, oltre che un reato, punito con la reclusione sino a tre anni. In particolare, in base all'articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici), « chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 ». Il reato è aggravato nelle seguenti ipotesi: se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. In tali casi si applica la pena

della reclusione da due a quattro anni e della multa da 206 a 2.064 euro e si procede d'ufficio; se il fatto è commesso da due o più persone. In tal caso la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Sottolinea che il reato è procedibile a querela di parte, tranne che per l'ipotesi aggravata (più di 5 persone o con l'uso palese di armi) e quando l'occupazione riguarda acque, terreni, fondi ovvero edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (ex articolo 639-bis del codice penale). Il reato è attribuito alla competenza del giudice di pace; in presenza delle aggravanti la competenza passa al tribunale monocratico. La persona offesa dal reato, oltre a potersi costituire parte civile nell'ambito del procedimento penale, potrà cercare di recuperare il possesso dell'immobile abusivamente occupato sperando in sede civile l'azione di reintegrazione prevista dall'art. 1168 c.c. Si tratta di un'azione possessoria, esercitabile non solo dal proprietario del bene, ma anche da chi disponga ad altro titolo dell'immobile, come ad esempio l'usufruttuario o il conduttore. Ottenuta la sentenza di reintegra del possesso, se l'occupante si rifiuta ancora di rilasciare l'immobile si dovrà procedere con l'esecuzione forzata. Tanto attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale, quanto in sede civile, la persona offesa potrà chiedere il risarcimento del danno subito a seguito dell'occupazione, oltre che il rimborso di tutte le spese legali. A corollario di questa normativa, e con la finalità di contrastare l'occupazione abusiva degli immobili, l'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha previsto che l'occupante senza titolo: non possa, in relazione all'immobile abusivamente occupato, chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua e telefonia fissa), con conseguente nullità di tutti gli atti emessi in violazione del divieto (solo in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela il sindaco può consentire una deroga a questo divieto, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie); qualora occupante alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possa partecipare alle procedure di assegnazione di

alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Con riguardo al contenuto dei provvedimenti all'esame della Commissione, segnala preliminarmente che le proposte di legge C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria e C. 3359 Paolini sono volte a contrastare l'occupazione abusiva degli immobili, intervenendo sia sul quadro penale della repressione del fenomeno – anche tramite l'introduzione nel codice di una nuova fattispecie di reato e la previsione di specifiche aggravanti – sia sulla disciplina del rilascio degli immobili. La proposta di legge C. 1283 Orfini, pur intervenendo in materia di occupazione abusiva di immobili, è volta ad abrogare l'attuale disciplina che prevede l'impossibilità per chiunque occupi abusivamente un immobile di chiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, nonché la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.

Passando alla descrizione della proposta di legge C. 3165 del collega Paolin, fa presente che essa è composta da un unico articolo, volto ad intervenire sul codice penale. In particolare, il comma 1 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 633-*bis*, relativo al reato di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati. La nuova fattispecie penale punisce con la reclusione da un mese a 2 anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro chiunque occupi in modo abusivo alloggi pubblici o privati, adibiti a residenza principale di una o più persone. Il reato è procedibile a querela di parte (primo comma). Come stabilito dal secondo comma dell'articolo 633-*bis*, la fattispecie è aggravata (pena aumentata di un terzo) nelle seguenti ipotesi: l'alloggio non è rilasciato entro 48 ore dalla presentazione della querela; la persona offesa dal reato ha un'età superiore a 65 anni, è disabile o è affetta da una grave patologia. I successivi commi dell'articolo 633-*bis* disciplinano le conseguenze del mancato rilascio dell'alloggio entro 48 ore dalla presentazione della querela, prevedendo che: se l'alloggio occupato abusivamente è di proprietà pub-

blica, « si procede con ordinanza allo sgombero »; se l'alloggio occupato abusivamente è di proprietà privata, la polizia interviene senza indugio e senza attendere una pronuncia dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge C. 3165 ha una finalità di coordinamento, modificando l'articolo 634 del codice penale, relativo al reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili, per prevedere che tale fattispecie penale (punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 309 euro) si applica al di fuori delle ipotesi di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 e di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati, di cui al nuovo articolo 633-*bis*.

Sottolinea che la proposta di legge C. 3240 del collega Cirielli consta invece di 5 articoli, il primo dei quali riscrive la fattispecie di invasione di terreni o edifici, sostituendo l'articolo 633 del codice penale. In particolare, la riforma è volta a distinguere, dal punto di vista dell'entità della pena: l'invasione/occupazione di terreni, punita con la reclusione fino a 4 anni e con la multa da 750 a 2.000 euro (primo comma); l'invasione/occupazione di edifici, punita con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 7.000 euro (secondo comma). La fattispecie resta caratterizzata dalla finalità di occupazione o di profitto, ma non è più procedibile a querela; in entrambi i casi, infatti, il nuovo articolo 633 del codice penale prevede la procedibilità d'ufficio. Il terzo comma dell'articolo 633 è dedicato alle ipotesi aggravate: la riforma conferma le aggravanti attuali, che si applicano alle condotte relative tanto ai terreni quanto agli edifici, aggiungendo un aumento di pena fino a un terzo nei seguenti casi di invasione arbitraria di edifici: quando l'edificio invaso è destinato ad alloggio popolare pubblico o di proprietà dell'ente gestore. In questo caso, come previsto dal quarto comma, se dal fatto deriva l'estromissione del legittimo assegnatario dell'alloggio, non si applica l'articolo 54 del codice penale e dunque l'autore del fatto con può far valere lo stato di necessità; quando l'edificio invaso è un'abitazione adibita a residenza, anche saltuaria, e dal fatto

è derivata l'estromissione del proprietario o di chi vanta sull'unità abitativa legittimo diritto di godimento. Il quinto comma dell'articolo 633 del codice penale prevede inoltre che la polizia giudiziaria, in caso di flagranza o di quasi flagranza di reato, debba intervenire per impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze. Infine, in base al sesto comma, l'autorità giudiziaria, acquisita la notizia di reato procede entro quarantotto ore al sequestro preventivo dell'immobile o del terreno occupato, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, e dispone l'esecuzione dello sgombero e l'immediata restituzione dell'immobile all'avente diritto. Ricorda che l'articolo 2 della proposta di legge C. 3240 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale per inserire il delitto di invasione di edifici, di cui all'articolo 633, secondo comma, del codice penale, e le ipotesi aggravate di questo delitto e del delitto di invasione di terreni, di cui all'articolo 633, terzo comma, del codice penale, nel catalogo di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Gli articoli 3 e 4 escludono che il proprietario dell'immobile occupato abusivamente debba corrispondere, per il periodo nel quale si protrae l'occupazione, l'imposta municipale unica (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) quando il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale e a seguito di provvedimenti giudiziari non è stato possibile realizzare lo sgombero dell'immobile per cause non imputabili al proprietario dello stesso. L'articolo 5 abroga l'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, il quale contiene una dettagliata procedura per disciplinare le modalità ed i tempi di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili occupati arbitrariamente, da cui possa derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Quanto alla proposta di legge C. 3358 dell'onorevole Calabria, sottolinea che essa è composta da tre articoli, il primo dei quali interviene sulla fattispecie di invasione di terreni o edifici, di cui al richiamato articolo 633 del codice penale, per introdurre due ulteriori commi. Il nuovo

terzo comma prevede una aggravante del reato (con pena aumentata di un terzo) se l'immobile non è rilasciato entro quarantotto ore dalla presentazione della querela o se la persona offesa dal reato ha un'età superiore a 65 anni, è disabile o è affetta da una grave patologia. Il nuovo quarto comma prevede che, se l'immobile non è rilasciato entro quarantotto ore dalla presentazione della querela, o dalla scoperta dei fatti, l'autorità giudiziaria deve disporre il rilascio immediato dell'edificio. L'articolo 2 della proposta interviene sull'articolo 5 del citato decreto-legge n. 47 del 2014, sostituendo il comma 1-*quater* al fine di sopprimere la disposizione che attualmente consente al sindaco di derogare al divieto di allacciamento delle utenze in relazione all'immobile occupato abusivamente, a tutela delle condizioni igienico sanitarie e in presenza di minorenni o altre persone meritevoli di tutela, e al fine di prevedere che in caso di occupazione abusiva di immobile non solo le utenze non possano essere allacciate, ma l'eventuale fornitura dei servizi già in corso debba essere interrotta. L'articolo 3 istituisce un Fondo per il sostegno dei soggetti che abbiano subito una occupazione illegittima della propria abitazione nello stato di previsione del Ministero della giustizia con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, e alle cui risorse potranno accedere, per un indennizzo massimo di 50.000 euro, i proprietari che abbiano presentato querela per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale.

Relativamente alla proposta di legge C. 3359 Paolini, fa presente che essa, all'articolo 1, modifica il codice penale, inserendovi la fattispecie di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (articolo 624-*ter*), in base alla quale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque: mediante violenza, artifizii o raggiri, si impossessa, occupa o detiene senza titolo legittimo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero vi impedisce il rientro del proprietario o del detentore legittimo; si intromette, coopera, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione dell'immobile o cede ad altri l'immobile

occupato. Il reato è procedibile d'ufficio. La pena è ridotta (da un terzo alla metà) se l'occupante: collabora all'accertamento dei fatti; non oppone resistenza; ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Gli articoli 2 e 3 intervengono sul codice di procedura penale per prevedere due distinte ipotesi di arresto in flagranza di reato: in caso di flagranza del delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (ex articolo 624-ter del codice penale) l'articolo 3 della proposta prevede l'arresto facoltativo, a tal fine modificando l'articolo 381 del codice di procedura penale; in caso inottemperanza all'ordine di rilascio dell'immobile di cui all'articolo 624-ter del codice penale, l'articolo 2 prevede l'arresto obbligatorio: a tal fine, la disposizione inserisce nell'articolo 380, comma 2, del codice di rito – che elenca i delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali in caso di flagranza si procede all'arresto obbligatorio – una nuova ipotesi relativa all'inottemperanza all'ordine di rilascio. Gli articoli da 4 a 7 disciplinano il procedimento per ottenere il rilascio dell'immobile arbitrariamente occupato, prevedendo che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia del reato di cui all'articolo 624-ter del codice penale debbano effettuare sommarie verifiche sugli atti e conseguentemente recarsi entro 24 ore presso l'immobile occupato. In particolare, gli agenti dovranno valutare gli atti prodotti dal denunciante al fine di accertare se egli sia titolare di diritti sull'immobile; giunti sul posto, accompagnati dal denunciante, dovranno identificare gli occupanti, accertare l'esistenza di titoli che giustifichino il loro possesso dell'immobile e accertare lo stato dei luoghi (articolo 4). La proposta di legge disciplina il seguito della procedura distinguendo l'ipotesi nella quale gli occupanti consentono l'accesso degli agenti, da quella nella quale essi vi si oppongono. Se l'occupante acconsente all'accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, questi devono verificare che l'estromissione del proprietario/detentore sia stata arbitraria oppure verbalizzare l'ammissione da parte dell'occupante circa l'illegittimità della propria

condotta e, conseguentemente, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile e reintegrare il proprietario (o detentore legittimo) nel possesso. Se l'occupante non libera immediatamente l'immobile, in base all'articolo 2, gli agenti di polizia giudiziaria dovranno obbligatoriamente procedere all'arresto. Se l'occupante nega l'accesso e in caso di assenza dell'occupante, gli agenti compiono gli accertamenti urgenti sui luoghi e le persone – anche con l'uso della forza – in base agli articoli 354 e 355 del codice di procedura civile e, successivamente, ordinano l'immediato rilascio dell'immobile, avvisando gli occupanti che, in difetto, si procederà anche con l'uso della forza. Se gli occupanti non rilasciano l'immobile, oltre a procedere all'arresto obbligatorio in flagranza (e ai conseguenti adempimenti (ex articolo 386 del codice di procedura penale), gli agenti contesteranno agli occupanti anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale), contestualmente nominando il proprietario/detentore legittimo custode dell'immobile. Delle operazioni e degli accertamenti dovrà essere redatto verbale, da trasmettere entro 48 ore, unitamente alla documentazione acquisita, al pubblico ministero che, entro ulteriori 48 ore dovrà convalidare l'arresto e decretare la restituzione definitiva dell'immobile al legittimo proprietario/detentore (fino a quel momento custode dell'immobile) oppure disporre la restituzione dell'immobile a colui che lo aveva occupato. Infine, l'articolo 8 della proposta di legge prevede l'applicazione del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (reclusione da 1 a 6 anni), di cui all'articolo 495 del codice penale, a chiunque, al fine di avvalersi delle tutele offerte da questa legge, rilasci dichiarazioni o produca documenti falsi.

Concludendo, segnala che la proposta di legge C. 1283 Orfini è composta di un solo articolo volto ad abrogare la disciplina di cui all'articolo 5 del richiamato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la quale, con la finalità di contrastare l'occupazione abusiva di immobili, dispone – come già ricor-

dato – che chiunque occupi abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo prevedendo anche la nullità *ex lege* degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto e non possa partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della stessa natura per i cinque anni successivi all'accertamento dell'occupazione abusiva.

Manfredi POTENTI (LEGA) sottolinea il profondo orgoglio del suo gruppo per l'avvio dell'esame di un provvedimento con il quale la politica fornisce le dovute risposte a un fenomeno riscontrabile quotidianamente e nei confronti del quale fino ad ora vi è stato un approccio garantista volto a tutelare il diritto all'abitazione anche in situazioni nelle quali il titolo risulti carente. Sottolinea che la proposta di legge del gruppo Lega, come la maggior parte delle altre proposte in esame, vanno nella

direzione di una presa d'atto dell'esigenza di un intervento legislativo volto a definire la particolare fattispecie dell'accesso a una proprietà privata attraverso una condotta delittuosa e senza il consenso dell'avente titolo. Evidenzia che tale condotta differisce da quelle che si verificano in forza di un contratto, anche scaduto, e in forza di una occupazione di fatto.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore dello *European Institute of Peace* (EIP), Michael Keating, sul quadro geopolitico mediorientale e nel Corno d'Africa 17

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 17

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326 d'iniziativa del Senatore Ferrara, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 18

RISOLUZIONI:

7-00744 La Marca: Sui servizi consolari.

7-00756 Fitzgerald Nissoli: Sui servizi consolari.

7-00761 Migliore: Sui servizi consolari (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00744, 7-00756 e 7-00761*) 18

ALLEGATO (Nuova formulazione presentata dall'on. Ungaro) 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 dicembre 2021.

Audizione del Direttore dello *European Institute of Peace* (EIP), Michael Keating, sul quadro geopolitico mediorientale e nel Corno d'Africa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 dicembre 2021. – Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri

e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 12.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che si sono espresse favorevolmente sul prov-

vedimento, nei mesi di luglio e agosto di quest'anno, le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Attività produttive. La Commissione Bilancio è tornata ad esprimersi favorevolmente il 9 dicembre dopo avere dovuto revocare il parere a seguito dell'avvio della sessione di bilancio. La Commissione Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole il 9 dicembre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Di Stasio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

C. 3326 d'iniziativa del Senatore Ferrara, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio e Cultura. Coglie l'occasione per ricordare che si tratta di un provvedimento assai atteso in sede internazionale per l'importanza della materia trattata e anche in relazione alla presidenza italiana di turno *in itinere* del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Emiliozzi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

La seduta termina alle 12.30.

RISOLUZIONI

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 12.30.

7-00744 La Marca: Sui servizi consolari.

7-00756 Fitzgerald Nissoli: Sui servizi consolari.

7-00761 Migliore: Sui servizi consolari.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00744, 7-00756 e 7-00761).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 18 novembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che è stata presentata e assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00761 a prima firma Migliore che, vertendo sulla stessa materia delle risoluzioni nn. 7-00744 La Marca e 7-00756 Fitzgerald Nissoli, in assenza di obiezioni, sarà discussa congiuntamente ad esse.

Ricorda che nella precedente seduta le colleghe La Marca e Fitzgerald Nissoli hanno presentato nuove formulazioni delle risoluzioni a loro prima firma. Conseguentemente, il collega Ribolla, a nome del gruppo Lega, aveva chiesto di potere disporre di maggior tempo di riflessione.

Invita, quindi, il collega Ungaro, in qualità di cofirmatario della risoluzione n. 7-

00761 Migliore, ad illustrare l'atto di indirizzo, su cui ha preannunciato di volere presentare una riformulazione.

Massimo UNGARO (IV), in premessa, esprime apprezzamento per l'iniziativa assunta in prima battuta dalla collega La Marca: occorre infatti dare risposte rapide ed adeguate alle innumerevoli segnalazioni avanzate dai connazionali all'estero, che denunciano gravi ritardi ed inefficienze nell'erogazione dei servizi consolari, riconducibili alle ridotte capacità operative degli uffici a causa della pandemia, ma anche a carenze strutturali del sistema cui è necessario porre rimedio. La pandemia ha imposto riduzioni di produttività a fronte del raddoppio delle richieste. Tale circostanza è venuta in evidenza in contesti particolarmente critici come il Venezuela o il Regno Unito. Coglie l'occasione per esprimere il proprio ringraziamento agli operatori ed anche l'auspicio affinché dal PNRR possano derivare risorse a sostegno della rete estera. Pone quindi già in questa sede un interrogativo al Governo per sapere se effettivamente sarà così. Riterrebbe anche opportuno ricevere chiarimenti sullo stato di avanzamento delle trattative per una convenzione con i patronati all'estero.

Fatte queste premesse, d'intesa con il collega Migliore, illustra le finalità della risoluzione in titolo, di cui presenta un testo riformulato (*vedi allegato*). Essa mira ad impegnare il Governo ad adottare iniziative per rafforzare la dotazione di personale: infatti, a fronte di un incremento esponenziale degli italiani residenti all'estero – che sono praticamente raddoppiati dal 2003 ad oggi, passando da circa tre milioni a oltre 6 milioni – il personale consolare ha subito una riduzione di circa il 35 per cento delle unità in servizio, passando da 3.006 a 2.465 persone.

Sottolinea che la risoluzione, dunque, impegna il Governo, tra le altre cose, a rafforzare la dotazione di personale, con particolare riguardo alle situazioni dove si rilevano le maggiori criticità, accelerando le operazioni di immissione in ruolo dei vincitori di concorsi già espliciti e implementando l'assunzione di personale locale, nonché a promuovere con maggiore effica-

cia le misure già vigenti per l'attrazione di capitale umano, organizzando a tal fine apposite campagne di informazione.

Chiede, infine, al rappresentante del Governo chiarimenti sulle iniziative che si intende assumere in materia di centralizzazione sul territorio nazionale della procedura per il rilascio dei passaporti, anche attraverso l'attivazione di un servizio per corrispondenza.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO evidenzia che da tempo la Farnesina è impegnata a potenziare la digitalizzazione dei processi amministrativi, fermo restando che talune operazioni – ad esempio, quelle connesse al rilascio dei documenti di identità – richiedono accurate procedure istruttorie e dunque l'impiego di personale qualificato. A tal fine, il Ministero accoglie con favore qualsiasi iniziativa parlamentare volta a potenziarne l'organico, tenuto conto che le ultime due leggi di bilancio hanno già disposto l'assunzione di 400 unità. Quanto ai chiarimenti sulla centralizzazione della procedura per il rilascio dei passaporti e i negoziati per la conclusione delle convenzioni con i patronati all'estero, si riserva di fornire ulteriori dettagli in una fase successiva.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) interviene per stigmatizzare talune insinuazioni, a quanto pare ascrivibili a membri della Commissione, secondo le quali i gruppi Lega e Forza Italia avrebbero operato per ostacolare l'approvazione delle risoluzioni in esame, adottando tattiche dilatorie. Tiene a sottolineare che si tratta di tesi del tutto prive di fondamento e che se l'approvazione degli atti di indirizzo è slittata alla seduta odierna ciò è avvenuto per motivi del tutto indipendenti dalla volontà di tali gruppi.

Piero FASSINO, *presidente*, rispondendo alla collega Fitzgerald Nissoli, precisa che in questa Commissione non vi è boicottaggio da parte dei gruppi e che l'attività della Commissione, sempre orientata ad esaminare con tempestività gli atti all'ordine del giorno, può subire di tanto in tanto rallen-

tamenti semmai ascrivibili a sopravvenute modifiche nel calendario dei lavori d'Aula.

Simone BILLI (LEGA), associandosi alle considerazioni del collega Ungaro sulle difficoltà in cui versa la rete consolare, segnala che, in base alla relazione presentata dal Governo alla 44^{ma} Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), svoltasi il 13 e 14 dicembre scorsi, i tempi medi di attesa per il rilascio di una carta d'identità all'estero si attestano a otto settimane: pur essendo una *performance* apprezzabile, soprattutto se confrontata con quella di molti comuni, occorre tener presente anche i tempi di attesa – spesso molto lunghi – per ottenere un appuntamento che, di fatto, rendono assai più lunga e tortuosa la procedura. Riterrebbe opportuno che le risoluzioni in esame potessero essere integrate con tale segnalazione.

In tema di assunzioni, osserva che le procedure di reclutamento dei nuovi funzionari ed impiegati della Farnesina spesso richiedono anni per l'effettiva immissione in ruolo: pertanto, nell'ottica di un rafforzamento immediato della rete consolare, appare assai più funzionale l'assunzione dei contrattisti.

Rilevando, da ultimo, che i patronati sono associazioni private, e come tali non possono fornire servizi pubblici, propone di lavorare ad un testo unitario di risoluzione, da approvare auspicabilmente prima della pausa natalizia.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo Lega unicamente sulla risoluzione n. 7-00756 Fitzgerald Nissoli, come riformulata, e l'astensione sulle risoluzioni nn. 7-00744 La Marca e 7-00761 Migliore, come riformulate.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala al collega Billi gli esigui tempi a disposizione della Commissione per la discussione e approvazione, entro la prossima settimana, di un'ulteriore risoluzione sui temi da lui richiamati. Ritiene che un'ulteriore risoluzione in materia di questioni consolari e di tematiche di interesse per i connazionali all'estero potrà essere opportunamente calendarizzata nel prossimo mese di gennaio.

Massimo UNGARO (IV), intervenendo in sede dichiarazione di voto, preannunciando il voto favorevole di Italia Viva sulle risoluzioni nn. 7-00756 Fitzgerald Nissoli e 7-00744 La Marca, si associa alle riserve del collega Billi su talune carenze e lentezze della macchina amministrativa: al riguardo, ricorda a titolo d'esempio che la nuova sede consolare di Manchester, la cui apertura è stata annunciata nel 2017, non è ancora operativa. Analoghi ritardi si registrano nell'assunzione delle nuove unità di personale del MAECI. Da ultimo, ribadisce la richiesta di chiarimenti al Governo sul ruolo dei patronati e sulla centralizzazione della procedura per il rilascio dei passaporti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione n. 7-00744 La Marca, come riformulata, nonché, all'unanimità, la risoluzione n. 7-00756 Fitzgerald Nissoli, come riformulata. Approva, altresì, la risoluzione n. 7-00761 Migliore, come riformulata.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

ALLEGATO

7-00761 Migliore: Sui servizi consolari.**NUOVA FORMULAZIONE PRESENTATA DALL'ON. UNGARO**

La III Commissione,

premessi che:

negli ultimi 15 anni gli italiani residenti all'estero sono raddoppiati: al 1° gennaio 2021 gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) sono 5.652.080 unità contro i circa 3.043.000 del 2003;

nello stesso tempo il personale consolare si è invece ridotto: la presenza del personale all'estero ha subito una riduzione di circa il 35 per cento delle unità in servizio passando da 3.006 a 2.465 persone; una perdita rilevante se si tiene anche conto dei circa 500 pensionamenti previsti tra il 2021 ed il 2022;

nello stesso tempo le richieste dei servizi consolari sono notevolmente aumentate. In questo quadro è sicuramente positivo lo sforzo del Maeci, su impulso del Parlamento, per l'organizzazione dell'emissione della Carta d'identità elettronica presso i consolati, ma tale seppur positiva ulteriore competenza, si è scontrata con una situazione di costante sotto organico dei consolati che non permette loro di offrire servizi adeguati ai nostri connazionali all'estero;

sono numerosi gli italiani, sia in Europa che nei continenti extraeuropei, che lamentano l'impossibilità di mettersi in contatto anche telefonico con le rappresentanze del nostro Paese, le lunghe file di attesa per il rinnovo del passaporto, l'impossibilità di prendere un appuntamento per il rilascio dei documenti o per le richieste anche le più semplici, quali il riconoscimento dei titoli di studio;

il processo di digitalizzazione recentemente introdotto in Italia, al momento non è sempre facilmente fruibile anche

all'estero, come lo Spid e altre forme di riconoscimento elettronico che, al contrario, potrebbero velocizzare l'emissione di documenti;

la carenza di personale citata ha portato negli ultimi anni alla chiusura di una cinquantina di strutture, di cui 36 sedi consolari prima, ed in seguito la soppressione di 27 uffici consolari onorari. Si tratta di una riduzione che ha coinvolto agenzie, consolati e viceconsolati, sia pure molti dei quali residuali e inattivi;

tra l'inizio del 2020 e la fine del 2021 il MAECI ha immesso nei ruoli le seguenti unità di Terza area funzionale: 244 Funzionari amministrativo-contabile-consolari, 54 Funzionari dell'Area della Promozione Culturale, 20 Funzionari per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra;

queste immissioni nei ruoli e la prospettata assunzione delle unità di personale di seconda area, una volta conclusi i concorsi, saranno tuttavia appena sufficienti a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio;

la situazione attuale, dunque, è caratterizzata da un forte sottodimensionamento del personale all'estero, accompagnata anche da una presenza sottodimensionata di circa due terzi degli incarichi onorari riconosciuti e attualmente ricoperti;

negli ultimi anni si è cercato di far fronte a tale insufficienza di personale ricorrendo in maniera crescente a personale a contratto reclutato localmente, ma nel 2020 l'aumento di contingente, arrivato a 3.000 unità, ha subito una nuova battuta arresto, superata per il 2021 con un nuovo aumento, previsto dalla legge di bilancio, di

80 unità. Una soluzione parziale, non solo nel ridotto numero di personale, ma anche nel limitato numero di funzioni, poiché alcune di queste non possono essere esplicitate da personale, reclutato localmente, come il riconoscimento della cittadinanza, il rilascio di passaporti e di documenti di stato civile e visti, nonché di gestione del bilancio e del patrimonio delle sedi;

al fine di potenziare l'offerta di servizi essenziali ai cittadini italiani residenti all'estero, sarebbe auspicabile sfruttare a pieno il ruolo e la presenza di altre strutture italiane, quali i patronati e i consolati onorari, che potrebbero svolgere funzioni di supporto per l'emissione di una serie di documenti, alleggerendo così le strutture consolari;

è di notevole importanza la possibilità di centralizzare a livello nazionale il rilascio dei passaporti tramite una sorta di servizio per corrispondenza, utilizzando anche il riconoscimento digitale ed elettronico, al fine di alleggerire le strutture rappresentative locali ed aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini. Si tratta di una soluzione che permetterebbe di rispondere in maniera tempestiva ad una delle principali richieste dei cittadini all'estero sulla quale attualmente si registrano le attese più lunghe e che creano notevoli disagi ai nostri connazionali residenti all'estero;

altrettanto importante sarebbe la definizione di un'apposita convenzione, alla quale si lavora da molti anni, con gli organismi rappresentativi dei patronati operanti all'estero al fine di definire protocolli di collaborazione nella fase istruttoria delle pratiche, che risulterebbe di grande sollievo per gli uffici consolari,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per rafforzare la dotazione di personale, con particolare riguardo alle situazioni dove si rilevano le maggiori criticità nell'assicurare una effi-

ciente erogazione dei servizi ai cittadini, e implementando l'assunzione di personale locale, a cui deve essere garantita remunerazione adeguata;

a inserire la riorganizzazione e il potenziamento della rete estera nei programmi di riforma della pubblica amministrazione e di promozione della transizione digitale, obbiettivi che il Governo e la maggioranza che lo sostiene perseguono nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);

a proseguire il processo di digitalizzazione, incrementando progressivamente, sulla base della disponibilità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la distribuzione delle Carte d'identità elettronica (Cie) anche al di fuori del perimetro europeo, semplificando *ulteriormente* le procedure per l'utilizzazione dell'« it » per la fruizione dei servizi consolari e l'erogazione dei servizi, al fine di velocizzare le prestazioni e l'acquisizione dei documenti;

a verificare l'opportunità di prevedere una forma di centralizzazione sul territorio nazionale per il rilascio dei passaporti con l'attivazione di un servizio per corrispondenza, utilizzando anche il riconoscimento digitale, al fine di fare fronte ad una delle più importanti richieste dei nostri connazionali all'estero e sulla quale si registrano le attese più lunghe;

a finalizzare con urgenza la proposta di convenzione presentata ai patronati all'estero;

a proseguire nella valorizzazione della rete consolare onoraria;

a implementare il ruolo di guida ed informazione delle rappresentanze italiane all'estero e delle camere di commercio, anche organizzando apposite sessioni di informazione sugli incentivi fiscali esistenti per l'attrazione di capitale umano.

Migliore, Ungaro.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 24 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 24 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 32 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 24 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del <i>Joint Force Air Component Command (JFACC)</i> nazionale. Atto n. 334 (<i>Esame e rinvio</i>) | 24 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Atto n. 335 (<i>Esame e rinvio</i>) | 25 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità <i>Multi Data Link (MDL)</i> della Difesa nell'ambito del progetto <i>Defence Information Infrastructure (DII)</i> e della sua evoluzione in <i>Defence Cloud</i> . Atto n. 336 (<i>Esame e rinvio</i>) | 27 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano. Atto n. 337 (<i>Esame e rinvio</i>) | 29 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – <i>Air Command Control System</i>). Atto n. 330 (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 30 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 331 (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 31 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza
del presidente Gianluca RIZZO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la difesa,
Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Carè, ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame.

Nicola CARÈ (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 dicembre 2021. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.05.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale.

Atto n. 334.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 10 gennaio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, Bilancio, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 dicembre 2021.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, osserva che il programma in esame si riferisce al potenziamento ed ammodernamento della capacità operativa del Comando di componente aerea interforze nazionale JFACC (*Joint Force Air Component Command*) al fine di permettere la condotta di operazioni aeree di più ampia portata nell'ambito di operazioni interforze svolte sia autonomamente, sia a livello multinazionale. Fa presente, quindi, che le attività di potenziamento e ammodernamento riguarderanno sia l'infrastruttura che l'info-struttura delle due componenti costituenti il JFACC, ossia quella stanziale e quella rischierabile, quest'ultima nelle sue configurazioni *expeditionary* e *deployable*.

Evidenzia, poi, che nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto viene precisato che il consolidamento della capacità operativa si estrinseca con adeguamenti successivi incrementali delle citate capacità *expeditionary* e *deployable* finalizzati alla proiezione, in modalità scalare e modulare in posizione avanzata, di elementi di C2 aereo in modo da garantire una maggiore aderenza al teatro operativo. In particolare, l'intervento sarà destinato al soddisfacimento di una soluzione *ad interim* basata su tende,

shelter, moduli abitativi e lo sviluppo della componente *expeditionary*, costituita dalla capacità di proiezione dell'*Air Operational Liaison Reconnaissance Team* (AOLRT) e *Immediate Response Team* (IRT), nonché al consolidamento della capacità con il transito della componente stanziata ad una soluzione infra-istruzzurale definitiva e lo sviluppo incrementale della capacità proiettabile tramite strutture *shelterizzate*, fino al completo raggiungimento della *Full Operational Capability* (FOC).

Rileva, quindi, che il programma, di previsto avvio nel 2021, si concluderà presumibilmente nel 2033 e l'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 33,32 milioni di euro (condizioni economiche 2021) e sarà finanziato per un importo pari a 19,12 milioni sui capitoli del settore investimenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e per un importo pari a 14,2 milioni sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145, del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) secondo un profilo previsionale dei pagamenti, meramente indicativo, riportato in un apposito cronoprogramma da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale. A tal proposito potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Evidenzia, tuttavia, che nella scheda illustrativa è riportata una diversa durata, essendo prevista la sua conclusione nel 2034, e un costo di 33,8 milioni di euro anziché 33,32 milioni, ricomprendendo anche il supporto logistico integrato. Chiede, pertanto, al Governo se possa fornire chiarimenti al riguardo.

Quanto ai profili industriali, il programma è suscettibile di promuovere potenziali importanti ritorni in ambito nazionale sia in termini industriali che occupazionali, favorendo, il mantenimento di un adeguato livello di *expertise* e *know-how* in

un settore a forte connotazione internazionale. In particolare, il *procurement* della componente Telecomunicazioni Terra Bordo Terra (TLC/TBT) vedrà la partecipazione dell'industria nazionale nello specifico settore.

I settori industriali principalmente interessati sono quelli dell'industria della difesa e dell'indotto associato, mentre, per la parte infrastrutturale, il progetto punta a posizionare le aziende nazionali quali *player* fondamentali di riferimento nel mercato di tale tipologia di sistemi a livello internazionale. Le aree geografiche che verranno interessate non sono chiaramente identificabili non essendo ancora state avviate le procedure tecnico amministrative di affidamento della commessa. Va comunque rilevato che la realizzazione di tale programma avrebbe un forte impatto sulle PMI che si rifanno all'indotto del settore, che risultano distribuite su tutto il territorio nazionale.

Infine segnala che il programma ha una connotazione internazionale e presenta potenziali opportunità di cooperazione internazionale, con conseguenti positive prospettive sulle esportazioni.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ si riserva di fornire nella successiva seduta le necessarie delucidazioni per chiarire la discrasia rilevata dal relatore in merito agli oneri del programma.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali.

Atto n. 335.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 10 gennaio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, Bilancio, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 dicembre 2021.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore*, riferisce che lo schema di decreto in esame riguarda l'acquisizione di razzi di contromisura elettromagnetica e munizioni di artiglieria navale da impiegare da bordo delle Unità Navali Cavour, Trieste, classe Orizzonte, classe FREMM e classe Pattugliatori Polivalenti di Altura.

Osserva, quindi, che l'acquisizione garantirà il progressivo ripristino delle scorte di munizionamento 76 mm DART e dei razzi *chaff* BULLFIGHTER-D da 130 mm, unitamente all'incremento prestazionale connesso all'innovazione tecnologica della nuova generazione di forniture, con conseguente adeguamento delle relative tattiche di impiego. Al riguardo ricorda che il munizionamento guidato DART 76 mm – le cui fasi inerenti lo studio, lo sviluppo, l'industrializzazione e la qualifica sono già state oggetto dei decreti SME/SMM n. 1/2004 e SMD n. 5/2009 – è stato inizialmente prodotto da OTO-Melara, ora parte del Gruppo Leonardo Company, ed è impiegato nei confronti di bersagli missilistici, aerei e di superficie, ai fini dell'autodifesa e del contrasto della minaccia asimmetrica; la *chaff* da 130 mm garantisce, invece, la programmabilità, in fase di lancio, della distanza di fioritura della *chaff* in linea con le odierne tattiche di guerra elettronica.

La scheda illustrativa sottolinea che la munizione sotto-calibrata, denominata DART, consente di raggiungere elevatissime velocità alla bocca riducendo così notevolmente i tempi d'ingaggio. Peraltro, tale munizione è impiegata sui cannoni delle Unità navali richiamate all'inizio, anch'essi di fabbricazione da parte della ditta italiana OTOMELARA. Il BULLFIGHTER-D è invece l'unica contromisura, programmabile in distanza, che soddisfa i requisiti operativi richiesti dalle tattiche. Le munizioni dovranno garantire una vita operativa per un

periodo di 10 anni, a partire dalla data di consegna, e il programma d'acquisizione prevede anche la fornitura di attrezzature e apparecchiature per l'esecuzione della manutenzione decennale delle munizioni e relativo materiale di scorta. Inoltre, nella fornitura saranno compresi sia colpi per addestramento in versione telemetrica in quantità corrispondente al 5 per cento della fornitura totale di munizioni, sia *kit* telemetrici portatili per il rilievo dell'andamento del tiro da parte della piattaforma lanciante, impiegabili dal personale di bordo e dotati di capacità di registrazione ed estrazione dei dati in apposito *report*, nonché corsi addestrativi e di aggiornamento, assistenza ingegneristica e *on job training* per il personale della Marina militare impiegato sulle Unità navali in considerazione.

Osserva, quindi, che l'avvio del programma è previsto nel 2022 e la sua conclusione nel 2026, per un costo complessivo di 60 milioni di euro, di cui la prima *tranche*, pari a 45,69 milioni, finanziata a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa, mentre la *tranche* successiva di 14,31 milioni, finalizzata all'acquisizione di ulteriori scorte e al relativo supporto logistico, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse finanziarie. Al riguardo ritengo opportuno che il Governo chiarisca se l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

Evidenzia, poi, che la scheda illustrativa precisa che, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà essere ulteriormente garantita a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione e/o revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sempre nella scheda tecnica è riportato anche un cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* nego-

ziale secondo l'effettiva esigenza di pagamento. In particolare, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Viene inoltre precisato che, in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritti sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex-ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale. Al riguardo potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Quanto alle ricadute industriali del programma, sottolinea che le munizioni per i cannoni (DART 76 mm finalizzate alla difesa dalla minaccia aerea) sono costruite con componenti realizzati e/o commercializzati da fornitori italiani e la relativa produzione coinvolge principalmente i comparti industriali del Centro e Nord Italia, specializzati nei settori della meccanica, anche di alta precisione, dell'elettronica e della componentistica pirica. In particolare, la linea del montaggio pirico è ubicata ad Aulla (MS), presso il Centro Interforze Munizionamento Avanzato (CIMA) gestito dalla Marina militare. Peraltro, poiché la munizione DART è tra i dispositivi oggetto del *Memorandum of Understanding* (MoU) per l'iniziativa NATO *Maritime Battle Decisive Munition*, al quale hanno aderito Italia, Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo, Polonia e Finlandia, al fine di creare un *framework* internazionale di *procurement* centralizzato per abbattere i costi non ricorrenti di acquisizione e sfruttare le economie di scala, la scheda illustrativa sottolinea come dal programma siano attesi anche margini di incremento della domanda da parte delle nazioni NATO. Il munizionamento di contromisura elettronica *chaff* BULLFIGHTER-D è invece prodotto dalla Società tedesca Rheinmetall

Waffe Munition (RWM). Al riguardo domanda al rappresentante del Governo se la produzione della munizione avverrà nello stabilimento della RWM sito a Domusnovas, in Sardegna, oppure fuori dai confini nazionali. Infine, sottolinea che notevoli sono anche le prospettive d'esportazione della munizione DART, cui sono interessati alcuni Paesi come Olanda e Israele con ritorni economici anche per l'Amministrazione della Difesa, viste le clausole di *redevance* previste dai contratti in essere.

Conclude segnalando che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 90), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti, così aggregato: 1,72 milioni per il 2022, 2,97 milioni per il 2023, 41 milioni per il triennio 2024-2026.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ, nel rimarcare che la linea del montaggio pirico, come correttamente evidenziato dal relatore, è ubicata ad Aulla (MS), si riserva di fornire nella prossima seduta chiarimenti riguardo al sito nel quale verrà prodotto il munizionamento di contromisura elettronica *chaff* BULLFIGHTER-D.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità *Multi Data Link* (MDL) della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud*.

Atto n. 336.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 10 gennaio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche

alla V Commissione, Bilancio, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 dicembre 2021.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame fa riferimento a un programma pluriennale volto al potenziamento della capacità *Multi Data Link* (MDL) della Difesa al fine di continuare ad assicurare un elevato livello di interoperabilità dello strumento militare in ambito interforze, multinazionale e interagenzia (NATO/UE e di coalizione).

Osserva, quindi, che la scheda tecnica sottolinea come la natura diversificata e mutevole delle attuali operazioni militari impone la disponibilità di un flusso informativo robusto, efficiente, tempestivo e organico alle Forze impiegate, finalizzato al conseguimento della superiorità informativa. In tale contesto, i sistemi di comunicazione *Tactical Data Link* (TDL) rappresentano una capacità imprescindibile in quanto consentono lo scambio di informazioni tattiche e di ordini in modo sicuro, in tempo reale, in formato digitale, senza l'utilizzo di comunicazioni voce radio tra Sistemi di Comando e Controllo, piattaforme e sistemi d'arma. Sempre nella scheda informativa, con specifico riferimento alle finalità del programma, viene fatto presente che con esso vengono recepite le esigenze operative formulate dalle Forze armate nello specifico settore, attraverso interventi indispensabili per continuare a garantire un elevato livello di interoperabilità tra le Unità operative e consentire, inoltre, l'incremento del livello generale di sicurezza del personale e delle operazioni, contribuendo in maniera significativa all'innalzamento dell'efficacia ed efficienza dello strumento militare.

Evidenzia, quindi, che il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2035 e il relativo onere, stimato in circa 532 milioni di euro, verrà finanziato per 515,9 milioni a valere sui capitoli di investimento del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse rese disponibili sul fondo stabilito dall'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (Cap. 7120-42) e per 16,1 milioni sul bilancio ordinario del di-

castero (Cap. 7120-04) stanziando con tale intervento le risorse necessarie a portare a conclusione il programma nella sua interezza. Viene tuttavia precisato che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione e/o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Quanto alla ripartizione della spesa per ciascun esercizio, la scheda illustrativa chiarisce che questa potrà essere temporaneamente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa e che potranno essere adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di *phase-in* della capacità. Inoltre, in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione fra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'iter contrattuale. A tal proposito potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Rileva, inoltre, che i settori industriali interessati dal programma sono prevalentemente quelli dell'elettronica e telecomunicazioni ad alta tecnologia, con il potenziale coinvolgimento delle piccole e medie imprese distribuite su tutto il territorio nazionale e aggiunge che il programma ha una connotazione nazionale relativamente all'aggiornamento di piattaforme per le quali LEONARDO S.p.A., detiene la *System Design Responsibility/Authority* (SDR/A) e permetterà all'industria nazionale di mantenersi all'avanguardia nel delicato settore dei sistemi di comunicazione e di scambio dati tattici, con indubbie positive ricadute anche in termini occupazionali. Per quegli

assetto di cui l'industria nazionale non dispone. La SDR/A è invece prevista la collaborazione con le industrie straniere. Le località di produzione sono individuate nel Lazio (Roma e Pomezia), in Abruzzo (L'Aquila) ed in Liguria (Genova e bacino regionale). Altre aree interessate possono individuarsi in Puglia e Campania.

Segnala, infine, che il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il medesimo profilo finanziario.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano.

Atto n. 337.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 10 gennaio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 dicembre 2021.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, introduce l'esame dello schema di decreto evidenziando che l'attuale contesto di sicurezza globale, caratterizzato da incertezza e da crescente sofisticazione della minaccia, richiede che lo strumento terrestre sia in grado di esprimere una capacità di ingaggio idonea a preservare e proteggere adeguatamente le forze schierate.

Rileva, quindi, che nell'ottica di potenziare la capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'artiglieria terrestre, la

Difesa – con lo schema di decreto in esame – sottopone all'approvazione del Parlamento l'avvio di un programma di acquisizione di munizioni guidate di nuova generazione, dotate di un braccio d'impiego doppio rispetto alle attuali munizioni, che consentiranno all'artiglieria di operare efficacemente in ambienti operativi congestionati e caratterizzati dalla presenza di forze ostili in grado di contrastare e interdire la manovra delle forze amiche.

Più specificatamente, il programma prevede l'approvvigionamento di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata (*Guided Long Range – GLR*), con capacità di navigazione inerziale e GPS, in grado di assicurare elevata precisione contro obiettivi non protetti, fissi, a lunghissima distanza, con guida terminale assistita da un sensore *laser* semi-attivo. Tali munizioni saranno impiegate sugli obici da 155 mm attualmente in servizio nell'Esercito italiano.

Sottolinea, quindi, che la munizione Vulcano si caratterizza per avere una gittata più estesa rispetto al munizionamento tradizionale e per la ragguardevole precisione del tiro. Peraltro, le sue *performance* balistiche e operative ne suggeriscono un impiego nelle lunghe e lunghissime distanze ovvero in ambienti operativi altamente congestionati che necessitano di accuratezza metrica del tiro.

Il programma, il cui avvio è previsto nel 2021 e la conclusione nel 2029, presenta un onere complessivo previsionale stimato pari a 235 milioni di euro, suddiviso in più *tranche*. La copertura della prima *tranche*, per complessivi 73 milioni di euro, è assicurata dai capitoli di investimento del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e consentirà l'acquisizione di munizioni Vulcano e di unità di controllo del fuoco in quantitativi utili a garantire la dotazione d'arma basale per gli obici in servizio nell'Esercito italiano. Il completamento del programma, per il restante valore di 162 milioni di euro, sarà invece realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento. Al riguardo

ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'esame parlamentare del presente schema di decreto sia circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

Evidenzia, inoltre, che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto precisa che, in ogni caso, il programma sarà costantemente gestito in modo da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione e ridefinizione della tempistica sottesa. Sempre nella scheda tecnica è anche riportato un cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale secondo l'effettiva esigenza di pagamento. In particolare, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Viene, inoltre, precisato che, in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritti sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex-ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale. Al riguardo potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Segnala, poi, che l'acquisizione del munizionamento Vulcano presenta importanti ricadute industriali nel settore nazionale dell'elettronica e della meccanica di precisione, essendo direttamente prodotto dalla Divisione Elettronica di LEONARDO e dallo Stabilimento militare di Baiano di Spoleto (PG), con il contributo della società tedesca DHIEL limitatamente al solo sensore laser semi-attivo, e permetterà di accrescere la competitività dello specifico comparto industriale. Si tratta, infatti, di un programma innovativo e altamente tecnologico, in quanto attiene a una munizione

« manovrante guidata » con caratteristiche uniche sul mercato, in termini di gittata e di precisione e, pertanto, sono attese buone ricadute in termini di supporto all'industria nazionale e di impatti sociali derivanti dalla salvaguardia e, auspicabilmente, dalla crescita, dei livelli occupazionali, riferiti in molti casi a maestranze specializzate.

Infine, ricorda che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra quelli di prossimo avvio.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ si riserva di fornire nella successiva seduta il chiarimento richiesto dalla relatrice sul cronoprogramma dei pagamenti.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) segnala che anche la munizione Vulcano *Guided Long Range* (GLR) è prodotta dall'impresa fornitrice delle munizioni DART-76, sulla quale ha riferito poc'anzi.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System).

Atto n. 330.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio non si è ancora espressa sull'Atto in esame.

Giovanni RUSSO (FDI), *relatore*, attende fiducioso i rilievi della Commissione Bilancio al fine di presentare una proposta di parere.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 331.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio non si è ancora espressa sull'Atto in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (C. 3325 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (C. 3325 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che:

l'accordo sottoscritto dalle Parti in occasione del XXV *Summit* bilaterale fra UE e Giappone, svoltosi a Tokyo il 17 luglio 2018, intende rafforzare e intensificare il dialogo su varie e numerose questioni di comune interesse;

analogamente agli altri accordi di partenariato conclusi dall'Unione europea, l'intesa in esame stabilisce obiettivi e clausole politiche basati su valori comuni e condivisi e, in particolare, ribadisce l'impegno delle Parti nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa;

evidenziato che:

l'articolo 3 dell'accordo impegna le Parti a collaborare per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie, mentre l'articolo 4 sancisce l'impegno dell'Unione Europea e del Giappone ad agire congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla

gestione delle crisi e alla costruzione della pace;

l'articolo 5 prevede il rafforzamento nella collaborazione per impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, in particolare sviluppando e mantenendo un sistema efficace di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e di beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, compresi il controllo dell'uso finale e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione;

l'articolo 6 prevede la cooperazione anche con riguardo all'osservanza degli obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di armi leggere (SALW), riconoscendo l'importanza di attuare controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale;

l'articolo 8 prevede che, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, sia intensificata la collaborazione in materia di prevenzione e lotta al terrorismo, ritenuta una priorità condivisa dalle Parti;

l'articolo 9 impegna le Parti a cooperare per migliorare le capacità proprie e dei Paesi terzi in materia di mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 33 |
|---|----|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.30 alle 8.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 34 |
| Gariglio 5-07272: Realizzazione in tempi certi delle conche di navigazione di Malamocco e Chioggia | 34 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> | 37 |
| Baldelli 5-07271: Adozione del decreto sulle modalità di utilizzo degli autovelox | 35 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> | 38 |
| Rotelli 5-07273: Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli storici ultratrentennali di proprietà di associazioni non profit finalizzate alla loro tutela e valorizzazione | 35 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> | 39 |
| Maccanti 5-07274: Incentivazione del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali da parte di nuovo personale da impiegare nell'autotrasporto | 35 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> | 40 |
| Ficara 5-07275: Continuità territoriale della regione Sicilia in termini aerei e marittimi, con particolare riferimento alla Sicilia orientale | 36 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> | 41 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Gariglio 5-07272: Realizzazione in tempi certi delle conche di navigazione di Malamocco e Chioggia.

Nicola PELLICANI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando in modo particolare le difficoltà attraversate dalla flotta di pescherecci di Chioggia, la più grande d'Italia.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicola PELLICANI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario. Prende atto con soddisfazione della notizia della conclusione dei lavori del MOSE prevista per il 31 dicembre 2023; auspica che ciò si traduca

in realtà, perché è dal 2014 che tale conclusione viene rinviata di biennio in biennio. Sottolinea l'urgenza che i lavori possano riprendere mediante un accordo fra il Provveditorato e il Consorzio Venezia Nuova, che, ricorda, è tuttora in amministrazione straordinaria.

Del pari, ribadisce il fatto che occorre terminare la realizzazione delle conche di navigazione, indispensabili per la pesca. Manifesta apprezzamento, infine, per gli ammortizzatori sociali per i pescatori di Chioggia: la pesca, argomenta, rappresenta la principale attività economica della città, che vanta una popolazione di 150.000 abitanti. Preannuncia l'intenzione di continuare a monitorare l'evolversi della situazione.

Baldelli 5-07271: Adozione del decreto sulle modalità di utilizzo degli autovelox.

Simone BALDELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simone BALDELLI (FI), replicando, auspica che la nuova normativa del 2020 e l'intenzione di misurare la velocità in tutte le strade italiane non si traducano in una proliferazione di autovelox, installati unicamente allo scopo di « fare cassa ».

Ancora, ringrazia il viceministro per l'impegno ad emanare la normativa entro i primi mesi del prossimo anno. Sottolinea in proposito la rilevanza della volontà politica: tutte le circostanze evidenziate nella risposta sono significative, ma è della massima importanza l'impegno del Governo a chiudere la vicenda a breve. In conclusione, formula l'auspicio di ottenere, in occasione di una prossima interrogazione a risposta immediata, un termine preciso per tale emanazione.

Rotelli 5-07273: Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli storici ultratrentennali

di proprietà di associazioni non profit finalizzate alla loro tutela e valorizzazione.

Mauro ROTELLI (FDI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando, ringrazia il viceministro. Rileva che vi sono numerosi cavilli burocratici, che riguardano non soltanto le auto storiche ma più ancora le associazioni. In particolare, sottolinea la sussistenza di forti differenze tra regione e regione, che generano profonde disparità di trattamento fra le varie associazioni. Esprime comunque soddisfazione perché vi è ora un riferimento a documenti precisi, che le associazioni finalizzate alla valorizzazione delle auto storiche potranno prendere in considerazione.

Maccanti 5-07274: Incentivazione del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali da parte di nuovo personale da impiegare nell'autotrasporto.

Elena MACCANTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), sottolineando fra l'altro come la tematica oggetto dell'interrogazione riguardi non solo l'autotrasporto ma anche il settore dell'edilizia, con riferimento ai mezzi da cantiere.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), replicando in qualità di cofirmatario, afferma di condividere la preoccupazione espressa dal viceministro relativamente al settore dell'edilizia. Ringrazia il Governo per l'impegno espresso e manifesta la disponibilità della propria forza politica a collaborare ad un'attività legislativa finalizzata ad abbassare il costo della patente CQC.

Ficara 5-07275: Continuità territoriale della regione Sicilia in termini aerei e marittimi, con particolare riferimento alla Sicilia orientale.

Paolo FICARA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo FICARA (M5S), replicando, dichiara di apprendere con favore della conferenza di servizi relativa alla continuità territoriale di Lampedusa Pantelleria. Relativamente alla situazione dell'aeroporto di Comiso, auspica che il Ministero svolga un monitoraggio costante sui collegamenti a condizioni di mercato; se questi ultimi non saranno possibili, argomenta, biso-

gnerà mettere il presidente della regione nella posizione di convocare una conferenza di servizi e porre nuove condizioni. Ancora, ricorda che sono stati stanziati 30 milioni di euro nel bilancio dello Stato per i collegamenti svolti da Alitalia, e ulteriori 50 milioni di euro sono previsti per il biennio 2021-2022: ribadisce che occorre utilizzare tali risorse.

Per quanto riguarda infine i collegamenti marittimi, il tenore della risposta gli conferma che essi sono svolti per i passeggeri solo sul porto di Palermo, in Sicilia occidentale, mentre i collegamenti che fanno capo ai porti della Sicilia orientale sono solo quelli merci. Richiede di conseguenza una maggiore attenzione da parte del Ministero, specialmente sulla situazione della Sicilia orientale.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Gariglio 5-07272: Realizzazione in tempi certi delle conche di navigazione di Malamocco e Chioggia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

I lavori relativi al Sistema MOSE sono in corso di esecuzione a cura del Consorzio Venezia Nuova Concessionario e l'ultimo cronoprogramma relativo all'esecuzione delle opere alle bocche di Porto (Lido, Malamocco e Chioggia) e agli interventi dell'Arsenale di Venezia prevede che le medesime vengano concluse entro il 31 dicembre 2023; tale cronoprogramma comprende anche la fase di avviamento e di gestione provvisoria.

In merito alla conca di Malamocco, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto ha rappresentato che l'impresa esecutrice dei lavori sta procedendo all'organizzazione del cantiere con relativo programma lavori, mentre sono già riprese le attività di costruzione della porta lato mare.

Circa poi le due conche di navigazione della bocca di porto di Chioggia, durante la pandemia da COVID-19, i lavori hanno subito uno stallo per l'impossibilità di ottemperare alle misure di protezione all'interno dei pozzi e dell'edificio di controllo delle conche; inoltre, un ulteriore blocco delle attività è stato causato dalla risoluzione del contratto da parte del concessionario CVN con l'ATI affidataria.

Ad oggi, il citato Provveditorato, unitamente al Concessionario CVN, sta mettendo in campo appropriate misure volte ad assicurare tempi certi per il completa-

mento delle due conche di navigazione destinate al transito dell'importante flotta peschereccia di Chioggia.

Quanto ai lavoratori del settore ittico, il Ministero del lavoro ha richiamato l'attività di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel disegno di legge di Bilancio per il 2022. In tale ampio intervento riformatore, la Cassa integrazione per il settore agricolo (CISOA) viene estesa ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca nonché agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.

Per garantire il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca, sempre nell'ambito degli interventi contenuti nella legge di Bilancio, è stato previsto il finanziamento per l'erogazione dell'indennità ai lavoratori in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio ai lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

ALLEGATO 2

Baldelli 5-07271: Adozione del decreto sulle modalità di utilizzo degli autovelox.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'adozione del decreto sulle modalità di utilizzo dei dispositivi per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità – previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 – rappresento che la Direzione generale per la sicurezza stradale del MIMS sta finalizzando, congiuntamente al Ministero dell'interno, la bozza di decreto in parola, che sarà ragionevolmente sottoposta alla valutazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali nei primi mesi del prossimo anno. Vista la rilevanza del tema, sarà mia premura verificare che il decreto sia perfezionato nel più breve tempo possibile.

Tale provvedimento contiene una dettagliata disciplina finalizzata a garantire il rispetto dei limiti di velocità, basata sulla propedeutica verifica, da parte degli enti gestori stradali, dell'adeguatezza dei limiti di velocità imposti, quale condizione necessaria per poter installare i sistemi stessi. Inoltre, è previsto che la collocazione delle

postazioni fisse, che permettono il rilevamento a distanza delle violazioni, deve tener conto della necessità di un coordinamento tra i diversi organi di polizia preposti al controllo affinché non si creino sovrapposizioni ed interferenze tra i servizi sul medesimo tratto stradale e non si concentrino sulla medesima infrastruttura stradale più rilevamenti contemporanei.

Ciò consentirà la definizione di regole omogenee sulle modalità di collocazione ed uso dei sistemi di misurazione della velocità, superando una serie di criticità e di contenziosi.

I contenuti della nuova bozza di decreto saranno anche adeguati alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 76 del 2020 che, con la modifica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, hanno esteso l'ambito del rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità a tutte le tipologie di strade.

ALLEGATO 3

Rotelli 5-07273: Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli storici ultratrentennali di proprietà di associazioni non profit finalizzate alla loro tutela e valorizzazione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in discussione si chiede di uniformare l'ambito di applicazione dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 63, comma 1, della legge n. 342 del 2020, con particolare riferimento ai veicoli storici con almeno 30 anni di proprietà di associazioni senza scopo di lucro, aventi tra gli scopi sociali la tutela di tali veicoli ovvero la diffusione della cultura di valorizzazione degli stessi per favorirne la conservazione e il recupero.

Al riguardo il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato che la disciplina della tassa automobilistica è dettata con legge dello Stato ma le regioni possono intervenire ad integrarla attraverso apposite leggi regionali, come ribadito dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che demanda ad esse la disciplina del tributo «fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale».

Tale disposizione deve essere, inoltre, letta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 20 maggio 2019, con la quale viene valorizzata l'autonomia delle regioni nella gestione della tassa automobilistica.

Tanto premesso, in base al citato articolo 63, sono ammessi a fruire dei benefici fiscali in questione i veicoli ultratrentennali che non sono adibiti ad uso professionale.

La previsione del requisito da ultimo menzionato – la verifica della cui ricorrenza richiede la valutazione delle effettive modalità di utilizzo del veicolo – non con-

sente di escludere a priori che i veicoli ultratrentennali di proprietà delle associazioni senza scopo di lucro siano adibiti ad uso professionale, con conseguente non ammissione alla fruizione dei benefici di cui al richiamato articolo 63.

L'ACI, con circolare n. 35529 del 5 dicembre 2000, ha sottolineato che «per individuare in concreto "l'uso professionale" bisogna far riferimento a ciò che risulta dalla carta di circolazione, cosicché saranno esclusi, seguendo la circolare n. 207/E del 2000 del Ministero delle Finanze, i veicoli ed i motoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, a scuola guida cui si ritiene vadano aggiunti, a titolo esemplificativo, quelli destinati ad uso pubblico di linea e quelli per uso speciale o trasporti specifici».

Inoltre, il MEF sottolinea che, alla luce della cennata competenza regionale sulla tassa automobilistica, è attribuita alle regioni ogni attività funzionale al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente. Ciò comporta che la definizione di «uso professionale» non può che essere demandata alla determinazione di queste ultime, che, dall'esame della documentazione presentata dagli interessati, potranno verificare se sussistono o meno i requisiti richiesti dalla norma regionale per il riconoscimento dell'esenzione, tenendo anche conto della natura dell'associazione, che potrà eventualmente godere di agevolazioni anche in base a norme fiscali di diverso tenore.

ALLEGATO 4

Maccanti 5-07274: Incentivazione del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali da parte di nuovo personale da impiegare nell'autotrasporto.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alle iniziative per incentivare l'assunzione di nuovo personale da impiegare nell'autotrasporto nonché il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida da parte di nuovi autisti, si tratta di un tema a me particolarmente caro e già ampiamente attenzionato. È intenzione del Governo rafforzare le misure e i contributi citati dagli onorevoli interroganti, e in tal senso, in seno al Ministero, stiamo definendo degli interventi in questo senso a partire dal 2022, partendo da alcuni emendamenti presentati alla legge di bilancio 2022, in corso di esame al Senato.

Segnalo, inoltre, che il 20 dicembre prossimo si terrà una riunione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori finalizzata ad attivare una Commissione temporanea *ad hoc* preposta all'esame della tematica evidenziata e all'individuazione di ulteriori interventi.

A tale Commissione temporanea saranno chiamati a partecipare anche rappresentanti del Ministero dell'istruzione, affinché siano elaborate linee di intervento in ambito scolastico, ad esempio tramite progetti di orientamento formativi, che possano contribuire a mitigare la carenza di personale qualificato.

ALLEGATO 5

Ficara 5-07275: Continuità territoriale della regione Sicilia in termini aerei e marittimi, con particolare riferimento alla Sicilia orientale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Assicurare la continuità territoriale delle aeree remote e periferiche del Paese rientra tra gli obiettivi prioritari delle strategie del Governo in materia di trasporti.

L'Unione europea richiede a tutti gli Stati membri l'osservanza delle specifiche normative di settore, che prevedono la possibilità dell'intervento pubblico volto a garantire detta continuità mediante servizi minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità e tariffazione, cui gli operatori economici non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale (cosiddetto fallimento di mercato).

Con particolare riguardo alla continuità territoriale aerea della Sicilia, a seguito della delega rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile al Presidente della Regione Siciliana, informo che il prossimo 17 dicembre si terrà la Conferenza di servizi per la definizione del nuovo regime impositivo di oneri di servizio pubblico (OSP) per assicurare i collegamenti da e per le isole di Lampedusa e Pantelleria. Attualmente, tali collegamenti sono assicurati in regime di proroga fino al 30 giugno 2022 dal vettore DAT (Danish Air Transport), risultato aggiudicatario della precedente gara e che ha sottoscritto apposita convenzione con l'ENAC per lo svolgimento del servizio dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2021. A tale scadenza, verificata la necessità di continuare a garantire il servizio onerato e tenuto conto che l'*iter* procedurale per definire la nuova imposizione di OSP avrebbe richiesto tempi tecnici tali da determinare l'interruzione del servizio, il Ministero, l'ENAC e la Regione Siciliana hanno condiviso l'opportunità di prorogare la convenzione con il vettore DAT, come detto, fino al 30 giugno 2022.

In relazione, poi, alla continuità territoriale aerea da e per Comiso, a seguito del

venir meno dei servizi svolti da Alitalia, sono state attivate tre procedure di emergenza ai sensi del Regolamento europeo n. 1008/2008 che purtroppo hanno avuto esito negativo, non essendo pervenuta alcuna offerta da parte di vettori. Conseguentemente, con decreto ministeriale n. 397 del 18 ottobre 2021 è stato abrogato il precedente regime impositivo e sono state restituite al libero mercato le rotte Comiso-Milano Linate e Comiso-Roma Fiumicino, in considerazione dell'esigenza, condivisa dal Ministero e dalla regione, di procedere al perfezionamento di un eventuale nuovo regime qualora sia verificata l'inadeguatezza dell'effettiva risposta del mercato all'attuale domanda.

Quanto al regime impositivo degli oneri sulle rotte da e per Trapani, in relazione al quale il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato da Ryanair per l'annullamento del decreto ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2020, il Ministero, d'intesa con l'ENAC, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, con istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza.

Circa, poi, la continuità territoriale marittima della Sicilia, alla data odierna il collegamento Napoli-Palermo, a prevalente trasporto passeggeri, viene esercito in regime di libero mercato dalla società CIN e dalla società GNV, mentre il collegamento solo merci Ravenna-Brindisi-Catania è regolarmente effettuato dalla società Grimaldi Euromed.

Infine, a seguito dell'istruttoria effettuata con la Commissione europea e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, da cui è risultato che tali linee potevano essere esercite a libero mercato, è in fase di pubblicazione il bando di gara per l'imposizione di OSP e per l'aggiudicazione del contratto di servizio per la linea veloce Messina-Reggio Calabria.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Pasquale Stanzone, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto

42

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 dicembre 2021.

Audizione del professor Pasquale Stanzone, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 43 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Atto n. 333 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) | 43 |
| ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) | 49 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini (Seguito dell'esame e rinvio) | 47 |
| ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) | 54 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Atto n. 333.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sullo schema di decreto legislativo in esame.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Lepri, per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), precisando che essa recepisce, anche se non in maniera integrale, quanto emerso nel corso della discussione e delle audizioni svolte in Commissione.

Mauro SUTTO (LEGA), nel ringraziare il relatore per la disponibilità manifestata a inserire nel parere le proposte provenienti

dai diversi gruppi, chiede che l'osservazione relativa all'articolo 7, avente ad oggetto il rapporto dell'assegno unico con i benefici erogati a livello territoriale, sia formulata come condizione.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), rilevando che alcune delle proposte avanzate informalmente dal suo gruppo ai fini della formulazione del parere non sono state recepite, ritiene in ogni caso utile che esse rimangano agli atti. In primo luogo, pone in evidenza che l'articolo 9 dello schema di decreto propone la costituzione di un nuovo Osservatorio nazionale per l'assegno unico universale che dovrebbe coordinare le proprie attività di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e con le attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia all'adolescenza. Ritiene che in tal modo si corre il rischio di una moltiplicazione delle funzioni e di rendere farraginose le procedure, reputando preferibile istituire forme di coordinamento informale tra le strutture già esistenti. Segnala, inoltre, che lo schema di decreto non copre tutte le tipologie di titolari di permesso di soggiorno che svolgono attività lavorative, ravvisando l'opportunità di evitare qualunque forma di discriminazione.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, reputa preferibile utilizzare il termine « compensazione » in luogo di « maggiorazione », in quanto l'obiettivo di tali disposizioni dovrebbe essere quello di salvaguardare il livello delle attuali prestazioni, auspicando, pertanto, che siano individuate risorse aggiuntive crescenti per assicurare tale obiettivo.

In conclusione, esprime soddisfazione per l'inserimento nel parere di un'osservazione relativa all'opportunità di rendere disponibile alle famiglie un'applicazione facilmente scaricabile, che consenta di valutare l'importo dell'assegno a cui si avrebbe diritto.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) riconosce che il relatore ha compiuto un notevole sforzo per inserire nel parere un numero cospicuo di osservazioni derivanti dalle audizioni e dalla discussione che si sono svolte

presso la Commissione, richiamando le criticità segnalate nel suo intervento di ieri a nome del gruppo Fratelli d'Italia. Chiede, quindi, alla presidente se il parere sarà espresso dalla Commissione nella seduta odierna.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che la possibilità di votare il parere nella seduta in corso deve essere valutata dalla Commissione alla luce della proposta di parere presentata dal relatore, tenendo conto del fatto che la votazione nella giornata odierna agevolerebbe la predisposizione, da parte del Governo, del testo definitivo del decreto legislativo, che sarà approvato dal Consiglio dei ministri la prossima settimana.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), fermo restando l'apprezzamento manifestato in apertura del suo intervento, rileva come nella proposta di parere permangano alcune lacune rispetto alle problematiche derivanti dal testo all'esame della Commissione.

Per quanto concerne l'articolo 1, pur valutando positivamente il rilievo che il parere pone sull'esigenza di rendere consapevoli le famiglie della necessità di presentare una domanda per poter ricevere l'assegno, osserva come ciò non appaia tuttavia sufficiente. Rileva, infatti, che il dover richiedere in maniera esplicita il contributo rappresenta un compito gravoso per le famiglie e richiama in proposito l'esperienza fallimentare di quanto accaduto con l'assegno temporaneo, per il quale il numero di domande presentate è stato largamente inferiore alle attese.

Rilevando che l'osservazione relativa all'articolo 13 menziona la possibilità di avere a disposizione risorse aggiuntive in ragione di un numero inferiore di domande presentate, sottolinea che un approccio di tale tipo potrebbe essere possibile già a partire dall'anno in corso, alla luce delle richiamate minore richieste di assegno temporaneo.

Nel ribadire la propria contrarietà all'utilizzo dell'ISEE in forma integrale per calcolare il livello dell'assegno, ricorda che

la legge delega aveva previsto la possibilità di prendere in considerazione solo alcune componenti di esso. Sottolinea nuovamente le criticità legate all'eccessiva rilevanza data al patrimonio immobiliare, inclusa la prima casa, per la quale si prevede una franchigia assolutamente inadeguata. Rileva che in tal modo sono penalizzate le famiglie numerose, che sono costrette ad avere abitazioni con un numero maggiore di camere, e si opera in maniera iniqua, non tenendo conto dei sacrifici compiuti per acquistare un alloggio di proprietà che rappresenta un importante fattore di stabilità.

Richiama nuovamente l'attenzione sull'illogicità della riduzione del beneficio per i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni, osservando che un contenimento di tale riduzione potrebbe favorire una maggiore autonomia dei giovani. Pone altresì in evidenza l'assenza di disposizioni specifiche per le famiglie monogenitoriali nonostante la loro evidente maggiore fragilità.

In conclusione, manifesta apprezzamento per l'ampio spazio dato dal parere alla necessità di assicurare una maggiore tutela per i figli con disabilità, in particolare per quelli maggiorenni.

Elena CARNEVALI (PD), ringraziando il relatore, preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere che questi ha predisposto, che reputa dettagliata, esaustiva e puntuale e che raccoglie anche molti degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte. Si dichiara rassicurata da quanto rilevato in quella sede dall'Ufficio parlamentare di bilancio rispetto al grado di copertura rispetto alla situazione vigente, auspicando che in un futuro, attraverso l'individuazione di risorse aggiuntive, possa essere resa stabile la cosiddetta clausola di salvaguardia.

Per quanto riguarda l'ISEE, ricorda che esso è uno strumento già ampiamente utilizzato per l'accesso a molte prestazioni sociali e che il livello individuato nello schema di decreto assicura l'erogazione di un assegno pieno o solo lievemente ridotto alla gran parte delle famiglie italiane. Invita, inoltre, a tenere nella dovuta considerazione il fatto che l'assegno universale

garantisce l'erogazione di prestazioni a numerose categorie finora escluse.

Nel manifestare disponibilità a formulare sotto forma di condizione il rilievo riferito all'articolo 7, reputa fondamentale compiere ogni sforzo per fornire alle famiglie un'informazione adeguata in ragione del fatto che per l'erogazione dell'assegno è ora necessaria la presentazione di una specifica domanda.

Lisa NOJA (IV) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, pur rilevando il poco tempo a disposizione per l'esame di un testo molto articolato e di non facile lettura in quanto presenta un carattere inusuale, con considerazioni che vanno oltre il contenuto puntuale dello schema di decreto.

Si dichiara in ogni caso consapevole della necessità di approvare in tempi rapidi una misura largamente attesa delle famiglie, dichiarandosi convinta della capacità della ministra Bonetti di assicurare i necessari correttivi, soprattutto per quanto concerne le misure di sostegno alle famiglie con figli con disabilità.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, dichiara di condividere le riflessioni della collega Noja circa il carattere atipico della proposta di parere e precisa che il suo gruppo non si oppone a votare la stessa nella seduta odierna.

Fa presente di non poter esprimere un voto contrario rispetto a un provvedimento che amplia la platea dei soggetti beneficiari di interventi in favore delle famiglie, non volendo tuttavia far passare inosservati le criticità e gli aspetti discriminatori del testo in esame, a partire dall'utilizzo dell'ISEE e dal numero non irrilevante di soggetti che percepiranno un contributo inferiore a quello attuale.

Preannuncia, quindi, un voto di astensione, segnalando che i rilievi contenuti nel parere avrebbero potuto essere più incisivi se formulati come condizioni e non come osservazioni.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, ritiene utile fornire alcune precisazioni rispetto agli in-

terventi svolti dai colleghi intervenuti. Osserva innanzitutto che il Governo ha compiuto un lavoro di alto livello intervenendo su una materia estremamente complessa, evidenziando che vengono previste risorse aggiuntive pari a circa 6 miliardi di euro. Osserva che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema si sarebbe potuto svolgere in maniera più completa se fossero state disponibili ulteriori risorse aggiuntive per una cifra che potrebbe essere stimata in circa 2 miliardi di euro, segnalando che con la semplificazione compiuta sarà in ogni caso possibile intervenire in maniera più precisa per un incremento futuro degli stanziamenti, potendo contare su un unico capitolo di spesa.

Fatte queste premesse, ritiene che nell'attuale contesto l'intervento proposto appare decisamente positivo e osserva che alcune criticità potrebbero essere superate una volta che saranno disponibili dati certi sul numero di richieste volte a ricevere l'assegno unico e universale. Osserva infatti, che, ferma restando la necessità di assicurare a tutte le famiglie un'informazione adeguata, molti soggetti potrebbero scegliere di non presentare la domanda per una serie di ragioni.

In merito alle critiche sulla riduzione dell'assegno a partire dalla maggiore età, ricorda che attualmente per la fascia di età tra 18 e 21 anni non è prevista l'erogazione degli assegni familiari e che, pertanto, l'importo deve essere confrontato esclusivamente con quanto prevede la normativa vigente in materia di detrazioni per i figli. Per quanto riguarda il tema della compatibilità dell'assegno con le misure di sostegno previste da alcuni enti territoriali, ritiene utile una precisazione al riguardo da parte della ministra Bonetti. In relazione alle proposte provenienti dal Movimento 5 Stelle di includere nel parere un riferimento anche alla tutela dei titolari di permesso di soggiorno che svolgono lavoro autonomo, osserva che un intervento in tal senso andrebbe oltre quanto previsto dalla legge delega e che, pertanto, non è possibile inserire nel parere un riferimento al riguardo.

La ministra Elena BONETTI ringrazia la Commissione Affari sociali e, in particolare, il relatore, per il loro apporto alla predisposizione di un parere che contribuirà all'elaborazione del testo definitivo da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri. Precisando di intervenire solo su alcuni aspetti specifici rispetto al contenuto degli interventi svolti, segnala che per quanto concerne le misure di sostegno alle famiglie con figli con disabilità occorre considerare il complesso degli interventi previsti con il *Family Act*.

Per quanto concerne i rilievi relativi all'articolo 7, ritiene preferibile che essi siano formulati sotto forma di osservazione, osservando che la ricaduta di interventi relativi all'ISEE in relazione alle prestazioni fornite dagli enti territoriali potrebbero avere conseguenze sulle compatibilità di bilancio. Ribadisce la piena compatibilità dell'assegno unico e universale con le prestazioni erogate a livello locale, fermo restando che occorre verificare che vi sia reciprocità al riguardo.

Quanto al tema dell'utilizzo dell'ISEE, ricorda di avere accolto in passato alcuni ordini del giorno concernenti una sua possibile revisione ma ritiene incoerente un intervento limitato alla disciplina dell'assegno unico, in particolare in una fase di riforma generale della fiscalità.

Osserva che garantire una certa uniformità al riguardo costituisce un valore anche per le famiglie, rilevando che in tal modo esse possono utilizzare un indicatore già in loro possesso per richiedere l'assegno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 15.10.

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.

Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 novembre scorso sono state votate le proposte emendative riferite agli articoli da 3 a 8.

Ricorda, altresì, che risultano accantonate alcune proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 e che, da ultimo, sono stati accantonati gli identici emendamenti Carnevali 8.1, Panizzut 8.6, Pella 8.5 e Iorio 8.8.

Avverte inoltre che le relatrici hanno presentato l'emendamento 2.50, che è in distribuzione *(vedi allegato 2)*.

Avverte infine che l'emendamento Carnevali 9.8 è stato ritirato dalla presentatrice.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, la collega Foscolo, propone di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Gemmato 1.5, Nappi 2.20, Gemmato 2.19 e degli identici Carnevali 2.1 e Pella 2.10. In relazione ai restanti emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Panizzut 2.15 nonché parere favorevole sull'emendamento Carnevali 2.4, a condizione che esso sia riformulato in termini identici all'emendamento 2.15. Invita, quindi all'approvazione dell'emendamento 2.50 delle relatrici.

Esprime, inoltre, parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 8.1, Panizzut 8.6, Pella 8.5 e Iorio 8.8, precedentemente accantonati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, precisa che l'emendamento 2.50 delle relatrici prende atto che tutti i gruppi rinunciano alla fissazione di un termine per la presen-

tazione di subemendamenti all'emendamento 2.50 delle relatrici.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 9, anche a nome dell'altra relatrice, la collega Pini, esprime parere contrario sull'emendamento Iorio 9.22, parere favorevole sugli emendamenti Acunzo 9.9 e Carnevali 9.1.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Panizzut 9.19 e Carnevali 9.2, nonché dell'emendamento Acunzo 9.13. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Acunzo 9.10, 9.11 e 9.12.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 9.3, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime parere contrario sugli emendamenti Tiramani 9.20, Acunzo 9.14, Tiramani 9.21, Acunzo 9.15, Carnevali 9.4 e Acunzo 9.16, 9.17 e 9.18.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprimere parere conforme a quello delle relatrici e parere favorevole sull'emendamento 2.50 delle relatrici.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalle relatrici.

La Commissione approva l'emendamento 2.50 delle relatrici *(vedi allegato 2)*.

Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione proposta dalle relatrici dell'emendamento a sua prima firma 2.4.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Panizzut 2.15 e Carnevali 2.4 *(Nuova formulazione)* e gli identici emendamenti Carnevali 8.1, Panizzut 8.6, Pella 8.5 e Iorio 8.8 *(vedi allegato 2)*.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S) chiede alle relatrici di valutare l'accantonamento dell'emendamento Iorio 9.22, al fine di poter effettuare un ulteriore approfondimento rispetto al suo contenuto.

Rossana BOLDI (LEGA), pur non avendo un atteggiamento pregiudizialmente con-

trario all'accantonamento richiesto, osserva che non appare opportuno prevedere che tutte le imprese funebri debbano presentare una comunicazione alla questura di competenza per iniziare la loro attività. Segnala in proposito che appaiono sufficienti i controlli effettuati dagli enti territoriali e ricorda che le problematiche legate all'infiltrazione della criminalità riguardano solo alcune realtà locali specifiche.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, nel riconoscere che si registrano problematiche legate alla presenza di organizzazioni criminali anche nel settore delle imprese funebri, ritiene non necessaria la presentazione di una comunicazione alle questure, reputando sufficienti i controlli che possono essere svolti dagli enti territoriali e segnalando l'esigenza di non introdurre norme specifiche per le imprese operanti nel settore funerario.

Nel ricordare che l'articolo 9 già prevede una serie di requisiti molto dettagliati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, ritiene che la problematica oggetto dell'emendamento Iorio 9.22 possa essere affrontata in una sede diversa da quella del provvedimento in esame.

Conferma, quindi, anche a nome dell'altra relatrice, la collega Foscolo, il parere contrario sull'emendamento 9.22.

La Commissione respinge l'emendamento Iorio 9.22.

Paolo SIANI (PD) sottoscrive l'emendamento Acunzo 9.9.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Acunzo 9.9, sottoscritto dal deputato Siani, e l'emendamento Carnevali 9.1 (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Acunzo 9.10, 9.11 e 9.12: s'intende che vi abbia rinunciato.

Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 9.3 proposta dalle relatrici e ritira l'emendamento a sua prima firma 9.4.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 9.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tiramani 9.20, Acunzo 9.14, Tiramani 9.21 e Acunzo 9.15, 9.16, 9.17 e 9.18: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Essendo terminato l'esame delle proposte emendative sulle quali le relatrici e il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Atto n. 333.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (Atto n. 333);

premessi che:

lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare appare complessivamente rispettoso e coerente con i principi e i criteri direttivi, generali e specifici, contenuti nella legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

le scelte adottate, infatti, confermano e precisano gli obiettivi generali perseguiti dal Parlamento con il riordino: sostenere la natalità e la genitorialità, alimentare indirettamente i servizi di *welfare*, mantenere un equilibrio previdenziale sul lungo periodo, contrastare la povertà minorile, riequilibrare il peso della spesa pubblica a favore delle famiglie, dei minori e dei giovani. Quanto alle sue caratteristiche, l'assegno si rivela una misura semplice, abrogandone ben otto; continua, perché erogata a prescindere dalla condizione lavorativa; equa, perché i figli sono trattati allo stesso modo e con una maggiorazione a partire dal terzo; universale, in quanto riconosciuta anche ad autonomi, liberi professionisti e incapienti; robusta, perché quasi quattro famiglie su cinque ottengono vantaggi rispetto alla situazione attuale, mentre i pochi svantaggiati saranno comunque tutelati;

evidenziate alcune criticità e avanzati diversi suggerimenti, di seguito formulati come osservazioni, affinché siano te-

nuti in considerazione in vista dell'adozione definitiva del decreto legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

All'articolo 1:

pur essendo precisato successivamente all'articolo 6, si ritiene utile indicare fin dall'articolo 1 che il beneficio si ottiene a fronte della presentazione di una domanda e non per il solo fatto di avere figli a carico.

All'articolo 3:

la volontà di osservare le indicazioni contenute nella procedura d'infrazione relativa alla mancata applicazione della direttiva europea 2011/98 ha determinato – come precisato nella relazione illustrativa – una nuova definizione della durata minima del permesso di soggiorno di cittadini non UE per motivi di lavoro o di ricerca, fissata in un periodo « superiore ai sei mesi ».

Non risulta invece motivata nella relazione illustrativa la modifica, rispetto alla legge delega, della durata minima – da almeno biennale ad almeno semestrale – del contratto di lavoro a tempo determinato. Pare verosimile ritenere che il Governo abbia valutato una diretta correlazione tra la durata del permesso di lavoro e quella del relativo contratto di lavoro a tempo determinato.

La condizione di essere o essere stato residente in Italia, fissata in almeno due anni dalla legge delega e confermata nell'atto del Governo, è stata voluta dal legislatore al fine di evitare possibili com-

portamenti opportunistici. Si è fatto notare, sul tema in questione, come il dover vantare un certo periodo di residenza potrebbe determinare una discriminazione indiretta verso i cittadini dell'Unione europea, in quanto spesso i non residenti sono proprio i cittadini di altri Stati membri. L'articolo 4 del regolamento UE 883/04 peraltro impone agli Stati membri di concedere ai cittadini degli altri Stati UE le prestazioni sociali previste dalle proprie leggi alle medesime condizioni dei propri cittadini, mentre il successivo articolo 7 impone l'abolizione delle clausole di residenza. Volendosi confermare la volontà del legislatore espressa nella delega, si suggerisce pertanto che l'assegno unico sia riconosciuto anche ai soggiornanti UE presenti in Italia senza la residenza dopo due anni di domicilio. Poiché anche per i cittadini italiani vale il criterio di essere o di essere stati residenti per almeno due anni, non pare così esservi discriminazione.

La questione relativa alla residenza è stata posta in riferimento alla speciale condizione dei rifugiati, ai quali viene concessa la protezione internazionale. Il regolamento 883/04 impone infatti agli Stati UE di assicurare ai rifugiati gli stessi diritti dei loro cittadini. Tuttavia, poiché si prevede che per i cittadini italiani valga il criterio di essere o di essere stati residenti per almeno due anni, non sembra rinvenirsi una discriminazione.

Sempre in riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente, si segnala la condizione di alcuni cittadini italiani residenti all'estero. I cosiddetti « non residenti Schumacker » possono attualmente fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, e quindi anche per i figli a carico, in quanto producono più del 75 per cento del loro reddito complessivo in Italia e a patto che non usufruiscano di analoghi benefici dal Paese di residenza. Inoltre, alcuni soggetti residenti all'estero, anche non cittadini italiani, tra i quali anche i lavoratori a contratto operativi presso la rete del MAECI, ottengono oggi prestazioni, come gli assegni al nucleo familiare, in applicazione sia della normativa italiana in materia che di accordi bilaterali e multilaterali (regolamenti

comunitari) di sicurezza sociale stipulati dall'Italia, cioè di strumenti giuridici sovranazionali che si impongono sulle legislazioni nazionali. Si ritiene pertanto opportuno prevedere le necessarie disposizioni affinché si salvaguardi anche con l'assegno unico e universale il valore di tali benefici a favore dei soggetti di cui sopra, i quali diversamente non potrebbero fruirne, in assenza del requisito di residenza e domicilio in Italia.

All'articolo 4:

in riferimento alle previsioni riconosciute ai figli con disabilità, si evidenzia come oggi gli assegni al nucleo familiare non cessino per i maggiorenni, qualora essi siano totalmente e permanentemente inabili al lavoro. Si richiede pertanto di rivedere gli importi determinati al compimento della maggiore età, e poi dopo i 21 anni, che dovranno risultare più elevati. Infatti, mentre per i figli normodotati l'abbattimento dell'importo alla maggiore età è giustificato con il fatto che l'assegno unico sostituisce le sole detrazioni, nel caso di figli inabili al lavoro la nuova misura sostituirebbe insieme sia le detrazioni che gli assegni familiari. Non si può quindi affidarsi alla mera « clausola di salvaguardia », peraltro finora prevista a termine, per i figli con disabilità: con gli importi attualmente previsti nell'atto del Governo sottoposto a parere essi risultano, infatti, maggiormente tutelati prima della maggiore età, ma non dopo.

Pare, inoltre, opportuno non considerare negli indicatori di situazione reddituale e patrimoniale dell'ISEE le somme ricevute a titolo risarcitorio, poiché esse sono appunto riconosciute a causa della menomazione e non dovrebbero essere computate nel reddito o nel patrimonio del richiedente. Appare poi discutibile che il patrimonio destinato dalle famiglie con figli disabili al cosiddetto « dopo di noi » debba anch'esso essere considerato nell'ISEE e con lo stesso coefficiente previsto per gli altri beni patrimoniali; si propone pertanto una diversa considerazione di questi beni, purché vincolati allo scopo di proteggere i figli quando non potranno più contare sui loro genitori.

Si ritiene, infine, utile che venga precisato nel decreto legislativo come il nuovo bonus disabili – previsto nella legge di bilancio 2021 e definito con recente decreto, la cui prestazione viene riconosciuta per il triennio 2021-2023 con un importo di 150 euro fino a un massimo di 500 euro mensili – sia pienamente cumulabile con l’assegno unico e universale.

La prevista e opportuna maggiorazione nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è certamente coerente con le indicazioni della delega. Tuttavia nell’attuale formulazione non si prevede – e quindi si suggerisce di considerarla – l’erogazione dell’importo direttamente al secondo percettore di reddito effettivo o potenziale, cosa che verosimilmente aiuterebbe a rendere meglio percepibile l’incentivo alla ricerca o al mantenimento del lavoro.

La questione delle detrazioni per figli a carico, abrogate dai 18 fino a 21 anni ma mantenute nell’età successiva, non può essere considerata nel decreto legislativo ma resta come questione aperta, che merita una coerente evoluzione.

All’articolo 5:

la maggiorazione in oggetto è stata prevista per compensare le possibili situazioni in cui la somma degli importi delle misure attualmente vigenti superi l’importo dell’assegno unico e universale.

Poiché la volontà del legislatore, espressa anche con l’approvazione di ordini del giorno, è che nessuno debba perderci, non si comprende il motivo per cui la copertura integrale sia prevista solo per il primo anno, se non per ragioni di contenimento della spesa. Pare invece ragionevole, come anche da più parti sollecitato, che almeno per un triennio la copertura sia integrale, poi gradualmente decrescente.

Si suggerisce inoltre di modificare la definizione della maggiorazione (ad esempio, potrebbe essere definita come « maggiorazione di salvaguardia » o come « maggiorazione compensativa ») e si invita a valutare l’opportunità di innalzare l’importo massimo del valore ISEE previsto per ottenerla.

All’articolo 6:

pare opportuno chiarire se la domanda, dopo essere stata avanzata e accettata una prima volta, debba essere presentata anche negli anni successivi. Si è portati a ritenere che basti avanzarla una sola volta, così che il beneficiario sia tenuto a comunicare, negli anni seguenti, i soli dati ISEE aggiornati e altre eventuali modifiche. Non si esclude che sia questo l’intendimento del Governo, nel qual caso si suggerisce di esplicitarlo meglio.

Si raccomanda di prevedere un modello di presentazione della domanda che fin da subito consenta a entrambi i genitori di ottenere la metà dell’importo previsto per ogni figlio, così come definito nella delega. Sembra ragionevole che possa essere indicato un solo conto su cui versare l’assegno, purché sia evidente la volontà congiunta e autodichiarata. Dovrà comunque essere facilitata la possibilità, anche successiva, da parte del secondo genitore che non presenta la domanda, di poter richiedere la sua parte.

Si fa presente che l’attuale formulazione sembra escludere i CAF dalla possibilità di raccolta delle domande, salvo si ritenga che la dizione « istituti di patronato » già li ricomprensca. Si invita, in ogni modo, a meglio precisare i soggetti titolari.

Diversamente da quanto indicato nella legge delega, non è stato al momento previsto l’utilizzo del credito d’imposta. Tale scelta, che certo non semplifica il modello, dovrebbe tuttavia essere riconosciuta, pur solo a chi presenta la dichiarazione dei redditi. È verosimile pensare che pochi potrebbero usufruirne, poiché l’incasso del credito d’imposta avverrebbe mesi dopo, con il rischio di perdere valore reale dell’importo cui si ha titolo. Tuttavia questo è il modo previsto per affermare il ragionevole principio – sostenuto da più parti – di lasciare direttamente alle famiglie, se lo desiderano, una parte del costo del mantenimento dei figli.

In considerazione della novità della misura, la Commissione è portata a ritenere che almeno nel 2022 possa essere posticipata la data entro la quale sia pos-

sibile presentare domanda e ottenere retroattivamente le mensilità spettanti.

Al fine di assicurare la più ampia adesione alla misura, che può essere ottenuta solo a fronte di presentazione della domanda, si raccomanda un'ampia e capillare azione informativa, anche attraverso canali di comunicazione più tradizionali, in grado di essere compresi da tutti.

Poiché va assicurata una capillare azione di sostegno dei richiedenti in pochi mesi e soprattutto nei primi due del prossimo anno, si chiede di valutare eventuali altre forme di supporto, specie nelle aree interne e lontane dai punti di assistenza. Al riguardo, si suggerisce di considerare il possibile ruolo che potrebbero anche svolgere i Comuni, nonché enti del terzo settore accreditati allo scopo sul piano nazionale.

Con l'obiettivo di rendere immediatamente percepibile il valore dell'assegno unico e universale, anche a chi non ne beneficia in quel momento, si richiede che venga definita un'applicazione facilmente scaricabile, che consenta al potenziale beneficiario di calcolare, solo indicando il suo ISEE e altre poche informazioni, l'importo mensile di cui avrebbe diritto per ogni figlio, con le eventuali maggiorazioni.

Il comma 4 non fornisce indicazioni precise in riferimento alla condizione dei minori in affidamento familiare ai sensi della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche, che quindi si invita a definire. Si ricorda in proposito che l'articolo 80 della succitata legge prevede che il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, possa disporre che gli assegni familiari siano temporaneamente erogati a favore dell'affidatario.

Una specifica precisazione sembra necessaria in riferimento all'affidamento congiunto o condiviso del minore a seguito di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio. In questo caso, la legge delega prevede che l'assegno, in mancanza di accordo, sia ripartito tra i due genitori. Tale principio va però integrato da un'esplicita indicazione secondo cui – nel caso di sentenza del giudice con affidamento condiviso ma collocazione prevalente o esclusiva presso uno dei due geni-

tori, con assegni familiari finora riconosciuti al collocatario esclusivo, nonché con obblighi di mantenimento già definiti ed erogati – questi stessi obblighi restino e a questi si aggiunga l'obbligo, per il non collocatario, di versare al collocatario la sua quota di assegno unico. In alternativa e per semplificare, il decreto potrebbe definire che, in questo caso particolare, l'intero importo dell'assegno unico sia assegnato direttamente al genitore collocatario esclusivo.

All'articolo 7:

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha espresso un parere, che è condiviso dalla Commissione, affinché sia chiaramente inserito nel presente articolo che « i benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno unico e universale ». Non pare infatti sufficiente indicarne la sola compatibilità.

Le modalità previste con cui realizzare la compatibilità tra reddito di cittadinanza e assegno unico appaiono coerenti con gli indirizzi della delega. Si suggerisce comunque di valutare se sia opportuno vincolare l'intero importo destinato ai figli entro la carta acquisti del reddito di cittadinanza, con ciò determinando un'obiettivo differenza rispetto alle famiglie che ottengono direttamente l'assegno unico.

Il dibattito parlamentare e il confronto con molti operatori sociali porta inoltre a suggerire al Governo di prevedere nuove soluzioni al fine di promuovere la genitorialità, tutelare le bambine e i bambini, nonché prevenire e contrastare la devianza e la marginalità minorile. Si suggerisce pertanto che – già nella versione finale del decreto legislativo ovvero in un successivo prossimo provvedimento – sia considerata la possibilità per i servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi di proporre alle famiglie di realizzare progetti, anche personalizzati e al domicilio, utilizzando una quota dei trasferimenti loro erogati dalle misure nazionali di contrasto

alla povertà o per il sostegno dei figli a carico.

All'articolo 9:

la Commissione condivide la richiesta delle organizzazioni sindacali di poter far parte dell'Osservatorio nazionale.

Manca al momento, e andrebbe inserita nel decreto legislativo – a meno che il Governo intenda regolarla con un successivo decreto – la previsione delle modalità di istituzione della Commissione prevista all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge delega, che ha l'obiettivo di concedere specifiche deroghe ai criteri previsti, a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti.

All'articolo 10:

potendo contare su risorse diverse da quelle previste dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13, la Commissione intende raccogliere le sollecitazioni ad abrogare il residuo onere a carico dei datori di lavoro destinato alla copertura dei costi degli assegni familiari (il cosiddetto CUAF Cassa Unica Assegni Familiari). Tale onere è già stato, nel corso del tempo, in gran parte fiscalizzato ma la sua totale abrogazione appare necessaria, al fine di annullare la contribuzione per ogni tipologia di lavoro. In tal modo si potrà totalmente equiparare il lavoro subordinato a quello autonomo e portare interamente la misura a carico della fiscalità generale.

All'articolo 13:

il finanziamento della misura registra un incremento di circa il 50 per cento

rispetto alla spesa storica 2020. Si tratta di una crescita importante, di sei miliardi circa, che consentirà di ampliare molto la platea dei beneficiari e di far guadagnare, rispetto alla situazione attuale, il 77 per cento dei nuclei familiari. Resta tuttavia necessario garantire a tutti la copertura delle eventuali perdite. Si chiede pertanto di considerare un innalzamento della soglia ISEE sopra la quale non scatta più la salvaguardia, nonché di garantire una copertura integrale almeno fino al medio periodo.

Si prende atto – viste le risorse limitate seppur molto crescenti – della inevitabile scelta di applicare una certa selettività oltre una certa soglia, peraltro in coerenza con la selettività prevista dagli attuali assegni familiari e dalle detrazioni.

Non poche osservazioni raccolte si sono poi concentrate sul peso, considerato eccessivo, della componente patrimoniale entro il calcolo dell'ISEE.

Una maggiore potenziale disponibilità economica potrà essere accertata già nel corso del prossimo anno. Le stime di spesa oggi contenute nella relazione tecnica sembrano infatti basate, comprensibilmente, su prudenziali valutazioni del numero di domande che saranno presentate.

In conclusione, si ritiene che i possibili risparmi rispetto alla spesa stimata e le auspicabili maggiori risorse che il Parlamento vorrà destinare alla misura dovrebbero essere principalmente destinati a garantire le salvaguardie, a ridurre il coefficiente che valorizza la componente patrimoniale ISEE e a limitare la selettività oggi prevista.

ALLEGATO 2

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: e alla pubblica sicurezza fino a: di sicurezza con le seguenti: con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità e di sicurezza igienico-sanitaria.

Conseguentemente, all'articolo 7:

a) al comma 1, sopprimere le parole: e della pubblica sicurezza;

b) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 163, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2.50. Le Relatrici.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: per « centro servizi », aggiungere le seguenti: e « società consortile ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 9, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

b) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, dopo le parole: tra il centro servizi aggiungere le seguenti: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

c) all'articolo 9, sostituire il comma 7, alinea, con il seguente: 7. Le aziende, denominate centro servizi o le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, di cui al comma 6 del presente

articolo, che mettono a disposizione di altre imprese funebri le proprie dotazioni di mezzi e personale devono essere comunque in possesso, oltre ai requisiti previsti al comma 1, di:

* **2.15.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

* **2.4.** (Nuova formulazione) Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

ART. 8.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatti salvi i massimali tariffari dei servizi di cremazione, stabiliti annualmente con apposito decreto ministeriale, sulla base dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 130 del 2001.

* **8.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **8.6.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

* **8.5.** Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Mugnai, Versace.

* **8.8.** Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arando.

ART. 9.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività con le seguenti: per poter svolgere la propria attività.

9.9. Acunzo, Siani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 6 deve *aggiungere le seguenti:* operare nel rispetto della normativa UNI EN15017 ed.

9.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Per ogni contratto sottoscritto tra centri servizi ed imprese funebri successivo al quinto, nonché per ogni rapporto di aggregazione con società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile successivo

al quinto consorziato, in aggiunta alla dotazione minima prevista al comma 7, i centri servizi e le società consortili dovranno assumere con regolare contratto di lavoro stabile e continuativo ulteriori addetti in misura pari a un'unità lavorativa annua con mansione di necroforo e dotarsi di una ulteriore auto funebre ogni quattro contratti o nuovi consorziati, nel rispetto di un criterio di proporzionalità del volume di lavoro richiesto.

9.3. *(Nuova formulazione)* Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 56 |
| Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 56 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 65 |
| Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 57 |
| Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 60 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 62 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 dicembre scorso il relatore, onorevole Alberto Manca, ha illustrato il provvedimento. Successivamente sono intervenuti l'onorevole Gadda, che ha chiesto al relatore alcuni chiarimenti sulla portata delle disposizioni del-

l'articolo 2 e dell'articolo 12 del provvedimento, e l'onorevole Viviani. Ricorda, altresì, che la Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna. Rammenta infine che il relatore ha fatto pervenire per le vie brevi una proposta di parere, che è stata trasmessa a tutti i deputati.

Alberto MANCA (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni. In particolare propone di valutare l'opportunità di alcune correzioni all'articolo 1, comma 2, nonché all'articolo 2, commi 3 e 5, nella parte in cui fanno erroneamente riferimento al decreto legislativo n. 182 del 2003, che risulta abrogato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 197 del 2021; propone, altresì, di integrare l'articolo 5 con specifiche disposizioni finalizzate a consentire la valorizzazione delle alghe raccolte da imprese della pesca, in accordo o su convenzione con l'autorità competente, per garantire la pulizia di fondali e lagune; infine propone di valutare l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, con quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 197 del 2021, introducendo uno specifico vincolo di destinazione delle somme riscosse e criteri di ripartizione delle somme tra i porti (*vedi allegato*).

Maria Chiara GADDA (IV) esprime apprezzamento per la proposta di parere elaborata dal relatore, che recepisce alcune osservazioni sollevate dal suo gruppo e che ritiene contribuiscano a migliorare il provvedimento in esame di cui condivide complessivamente l'impianto.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia il relatore per aver voluto recepire alcuni suggerimenti avanzati anche dal suo gruppo. Auspicando che, nonostante la necessità di apportare alcune limitate modifiche, il testo del provvedimento in esame possa essere tempestivamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea l'importanza di un intervento normativo di portata generale che riconosca il ruolo vir-

tuoso delle attività di pesca anche nella difesa ambientale del mare.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole con osservazioni elaborata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 3343 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco CRITELLI (PD), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere un parere, alla VI Commissione Finanze, sul disegno di legge delega in titolo recante delega al Governo in materia di riforma fiscale.

Osserva che il disegno di legge si compone di dieci articoli ed è basato sui seguenti principi cardine: lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei micro-tributi; la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità; il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

In sintesi, l'articolo 1 delega il Governo ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa, disciplinando tra l'altro le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, il coordinamento con la normativa vigente e i termini per l'adozione degli eventuali decreti correttivi.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, di cui si prevede la progressiva e tenden-

ziale evoluzione del sistema verso un modello duale, e cioè che preveda la sottoposizione di alcuni redditi a imposizione proporzionale, mentre la restante parte verrebbe assoggettata a imposta progressiva. Si dispone l'applicazione di una aliquota proporzionale ai redditi derivanti dall'impiego del capitale e ai redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo, condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società. Viene previsto anche il riordino delle deduzioni e delle detrazioni vigenti e l'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio.

L'articolo 3 si occupa della riforma dell'imposizione sul reddito d'impresa, secondo i principi e criteri direttivi della coerenza con il sistema di imposizione personale, della tendenziale neutralità rispetto alle forme dell'attività imprenditoriale della semplificazione e razionalizzazione dell'imposta dal punto di vista amministrativo, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali.

Segnala in particolare l'articolo 4 che riguarda la razionalizzazione dell'IVA e delle accise prevedendo i seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione, contrasto dell'erosione e dell'evasione ed efficienza per quanto riguarda l'IVA; riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili per quanto riguarda le accise.

In particolare, il comma 1 delega il Governo a introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione della struttura dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione, aumentare il grado di efficienza in

coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta;

b) adeguamento in coerenza con lo *European Green Deal* e la disciplina europea armonizzata dell'accisa, delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.

L'articolo 5 delega il Governo a operare il graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive – Irap.

Di particolare interesse per la XIII Commissione è anche l'articolo 6 che reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili.

La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né per finalità fiscali.

In particolare il comma 1 della disposizione reca i principi e criteri direttivi specifici volti a modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati. La lettera a), del comma 1, indica i criteri e principi direttivi attraverso i quali si dovrà modificare la disciplina del sistema di rilevazione catastale:

prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

– gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita; – i terreni edificabili accatastati come agricoli; – gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari (lettera b)).

Il comma 2 stabilisce altresì che il Governo è delegato ad attuare, sempre attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1, un'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono quindi elencati i principi e criteri direttivi da seguire nell'esercizio della delega:

prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali (lettera a));

attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato (lettera b));

prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato (lettera c));

prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico (come individuate ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili (lettera d));

L'articolo 7 contiene i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. Si delega anzitutto il Governo ad attuare una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovrainposte (dunque applicabili al debito d'imposta e non, come nell'attuale sistema, alla base imponibile del tributo erariale). Sono concessi agli enti territoriali margini di manovrabilità, con l'obiettivo di garantire un gettito corrispondente all'attuale, con specifiche regole per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari. Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che venga rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative

vigenti in materia secondo specifici principi e criteri direttivi: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento linguistico e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione.

L'articolo 10 reca, infine, le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Commissione di merito trasmetterà il testo emendato del provvedimento in esame alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di gennaio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone, approvato dal Senato.

Evidenza che gli obiettivi principali dell'Accordo sono il rafforzamento e l'intensificazione del dialogo su varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse per le Parti. L'Accordo rafforza infatti la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. L'Accordo ribadisce inoltre l'im-

pegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

L'Accordo di partenariato strategico si compone di 51 articoli.

In particolare segnala che l'articolo 1 stabilisce finalità e principi generali che regolano l'Accordo: rafforzamento del partenariato globale tra le Parti, intensificazione della cooperazione bilaterale e nelle organizzazioni e sedi internazionali e regionali; contribuzione a pace e stabilità internazionali; promozione di valori e principi condivisi, in particolare democrazia, stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali. A tale fine, l'Accordo prevede che le Parti tengano riunioni a tutti i livelli (leader, ministri e alti funzionari) e promuovano scambi più ampi tra i loro cittadini e parlamenti. L'articolo 2 prevede una cooperazione delle Parti per la difesa dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle loro politiche interne ed internazionali, e la collaborazione per la promozione di detti valori e principi nei consessi internazionali. Nel quadro dell'articolo 3, le Parti si adoperano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie. In ottemperanza a quanto sancito con l'articolo 4, le Parti agiscono congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, collaborando nei consessi e nelle organizzazioni internazionali e sostenendo le iniziative nazionali dei Paesi che escono da situazioni di conflitto.

Con riferimento ai profili di interesse della XIII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 11 prevede che, attraverso dialoghi regolari, le Parti scambino informazioni e, ove opportuno, coordinino le loro politiche specifiche, anche a livello internazionale o regionale, in materia di sviluppo sostenibile e riduzione della povertà a livello mondiale. Le Parti scambiano in-

formazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo, collaborano per ridurre i flussi finanziari illeciti, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei Paesi beneficiari.

Nel quadro stabilito dall'articolo 13, le Parti si scambiano informazioni ed esperienze al fine di promuovere una crescita sostenibile ed equilibrata, favorire l'occupazione, combattere tutte le forme di protezionismo e garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità dei bilanci. Grazie all'articolo 14 le Parti si impegnano a migliorare le priorità di reciproco interesse già definite a livello bilaterale nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009.

Per migliorare la competitività delle loro imprese, le Parti promuovono la cooperazione industriale in 2 ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime (articolo 17).

Nel quadro stabilito dall'articolo 18, le Parti intensificano la cooperazione in campo doganale, garantendo al contempo l'efficacia dei controlli doganali. Grazie all'articolo 19 le Parti aumentano la cooperazione in materia fiscale incoraggiando i Paesi terzi ad aumentare la trasparenza e ad eliminare le pratiche fiscali dannose, mentre l'articolo 20 stabilisce un'intensificazione della cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile del turismo fra le Parti. Sulla base di quanto previsto all'articolo 22, le Parti intensificano la collaborazione in materia di tutela dei consumatori.

Nel quadro delle politiche ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 23, le Parti intensificano scambi di opinioni ed informazioni e rafforzano la cooperazione in settori quali l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso il disboscamento illegale.

L'articolo 24 fa invece stato della necessità di adottare misure urgenti per la riduzione delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, impegnando le Parti ad assumere un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, attraverso azioni a livello nazionale e internazionale. Le Parti collaborano nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per conseguire gli obiettivi fissati nel quadro dell'Accordo di Parigi. In materia di energia, grazie all'articolo 26 le Parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, il coordinamento nei consessi e nelle organizzazioni internazionali.

Con l'articolo 27 le Parti riconoscono l'importanza di rafforzare la cooperazione sulle politiche relative all'agricoltura, allo sviluppo rurale, alla gestione delle foreste, all'ambiente e ai cambiamenti climatici, e sulla ricerca e innovazione su agricoltura e gestione delle foreste.

L'articolo 28 prevede che le Parti si adoperino per promuovere il dialogo e la cooperazione sulle politiche della pesca, la conservazione a lungo termine, la gestione efficace e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

L'articolo 29 prevede che le Parti incoraggino il dialogo sugli affari marittimi per promuovere lo Stato di diritto, le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell'alto mare di cui all'articolo 87 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), nonché la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi e delle risorse non biologiche di mari e oceani.

Il Comitato misto previsto dall'articolo 42, composto da rappresentanti delle Parti e copresieduto dalle Parti, si riunisce di norma una volta all'anno (a turno a Tokyo e a Bruxelles) e può riunirsi anche su richiesta di una delle Parti. Fra le sue funzioni vi sono il coordinamento del partenariato globale, la decisione in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elen-

cati nell'Accordo, la garanzia sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo e la risoluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione dell'Accordo. Operando per consenso, il Comitato misto è la sede per eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze dell'Accordo, formula raccomandazioni e adotta decisioni.

L'articolo 43 stabilisce l'iter da seguire per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero emergere dall'applicazione dell'Accordo. In caso di controversie relative all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione dell'Accordo, le Parti dovranno intensificare i loro sforzi di consultazione e cooperazione per cercare di risolvere i problemi in modo tempestivo e amichevole.

Gli articoli dal 44 al 51 stabiliscono le disposizioni finali, definendo i tempi e procedure per l'entrata in vigore, l'estensione del regime di applicazione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore definitiva, le modalità di notifica e di denuncia, il regime di adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e il regime di applicazione territoriale.

Passando al disegno di legge di ratifica segnala che il disegno di legge, approvato dal Senato il 13 ottobre 2021, si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Filippo GALLINELLA, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

C. 3318 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana.

Sottolinea, preliminarmente, che l'Accordo risponde a due fondamentali motivazioni: prima di tutto quella di rafforzare le competenze italiane in materia di foreste urbane, dal momento che l'Italia già vanta esperienze di successo che possono essere rafforzate in ambito internazionale; in secondo luogo, l'esigenza di favorire la presenza sul territorio nazionale di un'organizzazione multilaterale in crescita, coerentemente con un indirizzo strategico della nostra politica estera volto a rafforzare Roma quale terzo polo delle Nazioni Unite – dopo New York e Ginevra – e polo internazionale della sicurezza alimentare, riaffermato con chiarezza nel pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, svoltosi a Roma nel luglio scorso.

Ricorda quindi che l'Istituto forestale europeo (*European Forest Institute* – EFI) è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da dodici Paesi europei con l'obiettivo di migliorare la ricerca forestale internazionale e di fornire informazioni scientifiche sulle foreste ai decisori politici a livello internazionale. L'Istituto ha la sua sede principale in Finlandia e uffici periferici a Barcellona, Bonn e Bruxelles e uffici di progetto in Malesia e in Cina. Attualmente l'Istituto conta ventinove Paesi

membri – tutti europei – e coinvolge circa centoventotto organizzazioni, appartenenti a quaranta Paesi, che rappresentano la ricerca, l'industria e il settore privato attivi sui temi delle foreste e dell'ambiente. L'Italia è presente con undici centri di ricerca.

Segnala, altresì, che l'Italia, ha aderito alla convenzione istitutiva dell'organismo, conclusa nel 2003 e ratificata ai sensi della legge 30 dicembre 2008, n. 219. L'EFI è diretto da un Consiglio, composto da rappresentanti dei Paesi membri, che si riunisce in sessione ordinaria ogni tre anni, elegge i membri del Comitato direttivo e fornisce un contributo al quadro politico strategico delle attività dell'Istituto. Il quadro generale di ricerca e la strategia dell'EFI sono definiti dal Comitato direttivo, composto da otto membri – tra i quali un docente universitario italiano – che sovrintende alle attività del Segretariato.

Sottolinea, quindi, che l'Istituto forestale europeo riceve la maggior parte dei finanziamenti tramite progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione *Horizon 2020* della Commissione europea, o attraverso contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni. La Finlandia è il maggior contributore in quanto Paese ospitante la sede centrale dell'Istituto. L'Italia ha contribuito in passato con fondi del Corpo forestale dello Stato, fino al suo assorbimento nell'Arma dei Carabinieri. Dal 2018, l'EFI ha stipulato un accordo di collaborazione permanente con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha portato l'Italia all'ingresso nel relativo *Multi-Donor Trust Fund*, con un contributo di 40 mila euro annui, stanziati anche per il triennio 2019-2021. Il lavoro svolto dall'Istituto è complementare alle attività del Polo delle Organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo dello sviluppo sostenibile: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, Programma alimentare mondiale, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, *Bioversity International*).

Ricorda, altresì, che la FAO sviluppa un programma sulle foreste urbane e periurbane, che potrebbe essere oggetto di col-

laborazione tra diverse organizzazioni e che beneficerebbe della presenza di una sede italiana dell'Istituto forestale europeo. Lo stesso EFI sta d'altra parte approfondendo nel nostro Paese il tema della forestazione urbana nel quadro delle strategie di contenimento dei cambiamenti climatici.

In tale contesto segnala che la proposta di apertura di una sede italiana è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del MIPAAF, in quanto la presenza di tale sede consentirà di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia sul tema. Pertanto, d'intesa con il MIPAAF, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha manifestato la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di Roma. L'Accordo in esame prevede, oltre alla concessione di una sede all'Istituto forestale europeo, l'erogazione di un contributo di 500 mila euro annui per le spese di funzionamento dell'Ufficio dell'EFI.

Venendo sinteticamente ai contenuti del testo, segnala che esso si compone di diciannove articoli, che riprendono clausole consuetamente utilizzate per analoghi accordi di sede. Particolare rilievo assumono l'articolo II, riferito ai locali messi a disposizione dell'Ufficio, per il tramite del CREA, che specifica gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e di straordinaria manutenzione della struttura e fa riferimento alla possibilità che il Direttore dell'Ufficio individui spazi aggiuntivi per attività ufficiali, con costi a carico dell'Ufficio medesimo.

Gli articoli III, IV e V dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo, mentre l'articolo VI è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana.

Gli articoli XII e XIII riconoscono all'Ufficio (articolo XII) e al suo personale (articolo XIII) una serie di immunità e di privilegi, conformi a quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia. L'articolo XV stabilisce il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato

italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia. L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo, sia a livello internazionale sia in ambito civile, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'articolo XVII prevede un contributo annuo di 500 mila euro che l'Italia si obbliga a versare all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o attuazione dell'Accordo, da effettuare tramite negoziazione diretta e consultazioni tra le Parti e specifica che tale Accordo rispetta in diritto internazionale e gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. L'articolo XIX (disposizioni finali) disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (alla reciproca informazione dell'espletamento delle procedure previste da parte dei contraenti) e della sua eventuale modifica (su richiesta di una parte e con il consenso scritto di entrambe) o risoluzione (per disdetta consensuale o se è venuta meno la sede in Italia).

Passando al contenuto del disegno di legge segnala che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e stabilisce al comma 1 che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII, esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che:

la presenza di rifiuti in ambiente marino ha assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale, oggetto di attenzione e causa di diffuse preoccupazioni a tutti i livelli;

le materie plastiche sono le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all'85 per cento dei rifiuti marini trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano;

si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno;

l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile indica, nell'Obiettivo 14, quello di « *conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile* »;

in linea con gli obiettivi enunciati nella Comunicazione « *Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare* », l'UE ha emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 12 giugno 2019, nonché la direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 7 giugno 2019;

rilevato che:

il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

reca disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge Salva Mare »);

come esplicitato dall'articolo 1, il provvedimento, sul quale la Commissione ha già espresso parere favorevole nella seduta del 10 ottobre 2019, persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare nonché di sensibilizzare la collettività rispetto alla diffusione di modelli comportamentali virtuosi, rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;

considerato che:

nel testo del provvedimento in discussione, nello specifico agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 3 e 5, si fa erroneamente riferimento al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che invece risulta abrogato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della richiamata direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;

considerato altresì che:

l'articolo 2, che disciplina le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP), al comma 5, dispone che il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e si configura come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 alle condizioni ivi previste,

nonché alle condizioni dell'articolo 185-bis del Codice dell'ambiente;

il riferimento al deposito temporaneo di rifiuti non appare applicabile alla fattispecie oggetto delle disposizioni in esame, dovendo le relative disposizioni essere opportunamente coordinate con quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197;

il medesimo articolo, al comma 7, prevede che al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente è definita una specifica componente che si aggiunge alla tassa o alla tariffa rifiuti;

la disposizione non prevede vincoli di destinazione o modalità di ripartizione o assegnazione delle somme alle autorità portuali o ai gestori o alle autorità competenti dei porti; diversamente, l'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, nel prevedere che la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa portuale, dispone che i costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4 che contiene, tra l'altro il riferimento a: « Finanziamenti nell'ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) » e ad « altri finanziamenti o sussidi disponi-

bili per i porti per la gestione dei rifiuti e la pesca »;

ritenuto, infine, che:

l'articolo 5 reca alcune disposizioni per la gestione delle biomasse spiaggiate, ma non risolve il problema della gestione, con procedure semplificate, delle alghe raccolte a mare, in accordo o su convenzione con l'autorità competente, a fini di pulizia dei fondali o delle lagune,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 2, nonché l'articolo 2, commi 3 e 5, nella parte in cui fanno erroneamente riferimento al decreto legislativo n. 182 del 2003, che risulta abrogato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 197 del 2021;

2) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 5 con specifiche disposizioni finalizzate a consentire la valorizzazione delle alghe raccolte da imprese della pesca, in accordo o su convenzione con l'autorità competente, per garantire la pulizia di fondali e lagune;

3) si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, con quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 197 del 2021, introducendo uno specifico vincolo di destinazione delle somme riscosse e criteri di ripartizione delle somme tra i porti.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 67 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 68 |
| Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 67 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 70 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 67 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.30.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2021.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2021.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

ALLEGATO 1

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi
(Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, delle proposte di legge A.C. 196, A.C. 721, A.C. 1827, recanti la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

ricordato che nell'ordinamento nazionale la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi è stata oggetto di iniziative legislative il cui esame, più volte avviato, non è giunto a compimento, fatte salve le disposizioni in materia assunte a livello di amministrazione centrale e regionale, nonché quanto previsto dall'ordinamento interno per la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati;

ricordato, altresì, che a livello europeo la materia è stata recentemente disciplinata dall'Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea in merito ad un registro per la trasparenza obbligatorio, che estende l'ambito di applicazione del precedente Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 16 aprile 2014; il nuovo Accordo – che reca, in allegato, un codice di condotta indicante le regole e i principi applicabili ai rappresentanti di interesse che agiscono nell'ambito delle istituzioni dell'UE – istituisce un quadro comune e definisce i principi operativi per un approccio coordinato da parte delle istituzioni firmatarie in relazione a una rappresentanza di interessi trasparente ed etica. Mediante decisioni individuali adottate in

forza dei loro poteri di organizzazione interna, le predette istituzioni europee hanno convenuto di attuare tale approccio coordinato in relazione alle attività svolte dai rappresentanti d'interessi allo scopo di influenzare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche o della legislazione, o i processi decisionali delle istituzioni firmatarie o di altre istituzioni, organi od organismi dell'Unione e di stabilire quali attività contemplate nell'Accordo debbano essere subordinate alla registrazione;

condivisa la proposta, formulata dal Parlamento europeo nell'ambito della sua Decisione del 27 aprile 2021 sulla conclusione del predetto accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio, volta a far sì che la Conferenza sul futuro dell'Europa esamini la possibilità di istituire una base giuridica autonoma che consenta ai colegislatori di adottare atti legislativi dell'Unione conformemente alla procedura legislativa ordinaria, al fine di imporre norme etiche vincolanti ai rappresentanti di interessi nelle loro interazioni con le istituzioni dell'Unione;

considerato come la cultura della trasparenza in materia di rappresentanza di interessi sia un aspetto particolarmente rilevante al fine di consentire ai cittadini di seguire le attività dei rappresentanti d'interessi e di essere consapevoli della loro potenziale influenza e che la previsione, nel testo in esame, di un registro e di un codice deontologico recante le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza d'interessi, appare funzionale a garantire la trasparenza dei processi decisionali pubblici e a rafforzare al contempo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni;

rilevato che gli ingenti volumi di risorse finanziarie, nazionali ed europee, che saranno impiegati al fine di contrastare le conseguenze della pandemia implicano l'esigenza di rafforzare i presidi di trasparenza per ogni decisione ad essi correlata, prevenire ogni possibile conflitto di interessi e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

valutato come l'impianto del testo in esame, ispirato ai principi di trasparenza,

pubblicità, partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, detti una disciplina organica in materia di rappresentanza di interessi che presenta diverse analogie con quanto previsto in sede europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare ») (C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge « Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare » (cosiddetto « legge SalvaMare »), (C. 1939-B Governo);

ricordato preliminarmente che il tema della salvaguardia dell'ambiente marino è oggetto di specifiche linee di intervento in sede comunitaria, tra cui la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, i cui decreti legislativi di attuazione, rispettivamente n. 196 e n. 197 dell'8 novembre 2021, sono stati recentemente approvati;

segnalata la conseguente necessità di aggiornare alcuni riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge in esame, in considerazione delle abrogazioni e delle modifiche disposte dai citati decreti legislativi;

considerate inoltre le modifiche apportate dal Senato:

all'articolo 1, con l'inclusione nella definizione dei rifiuti volontariamente raccolti (RVR), di quelli raccolti mediante sistemi di cattura fissi, opportunamente posizionati in modo da non interferire con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici;

all'articolo 2, con la previsione che le misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento possano includere provvidenze economiche, tema ri-

cordato anche in una risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021, che evidenziando il contributo dei pescatori nella tutela dell'ambiente marino ha sottolineato che il loro ruolo « dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato »;

all'articolo 6, di nuova introduzione, con la previsione di misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, anche ai fini di ridurre il significativo impatto sull'inquinamento marino;

all'articolo 8, con la previsione di campagne di informazione circa le modalità di conferimento dei rifiuti, ad opera delle Autorità del sistema portuale e dei Comuni, a valere sui propri bilanci;

all'articolo 12, di nuova introduzione, con la previsione di obblighi di etichettatura aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, per i prodotti che rilasciano microfibre al lavaggio (come i capi in *pile*), con l'indicazione di specifiche informazioni in etichetta sull'inquinamento da plastiche del mare, al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori sui danni che possono essere arrecati all'ambiente;

all'articolo 13, con l'estensione dell'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale degli impianti di desalinizzazione;

all'articolo 14, di nuova introduzione, con la fissazione di un termine di sei mesi per l'emanazione del decreto, previsto dall'articolo 111 del Codice dell'ambiente, per la definizione dei criteri di contenimento dell'impatto ambientale delle attività di acquacoltura e di piscicoltura;

all'articolo 15, con la modifica della composizione del tavolo interministeriale di consultazione permanente di cui è prevista l'istituzione presso il Ministero della transizione ecologica;

tenuto conto, con riferimento al citato articolo 12, che la normativa comunitaria in materia di obblighi di etichettatura dei prodotti tessili, di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, non vieta espressamente agli Stati membri di aggiungere obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli richiesti dallo stesso Regolamento; tuttavia, occorre considerare che direttiva (UE) 2015/1535 prevede una specifica procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – a cui l'etichettatura in oggetto pare assimilabile – in base alla quale gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, devono comunicare alla Commissione europea i loro progetti normativi nel settore delle regolamentazioni tecniche, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, e tutti gli Stati membri devono essere informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi (articolo 5 della direttiva); ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva gli Stati membri interessati sono tenuti a rinviare l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la predetta comunicazione;

tenuto conto, inoltre, che nel considerando n. 26 del citato Regolamento (UE) n. 1007/2011, si afferma che, al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno causati da disposizioni o prassi divergenti degli Stati membri, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura dei prodotti tessili, ivi incluse le relative prestazioni ambientali, e si invita a tal fine la Commissione europea a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione,

onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione;

valutato quindi il rischio che, pur nell'apprezzabile finalità di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto inquinante dei prodotti tessili acquistati, la previsione di obblighi di etichettatura ulteriori rispetto a quelli previsti nel citato Regolamento (UE) n. 1007/2011, contenuta nell'articolo 12 del provvedimento in esame, possa pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno e non risultare conforme a quanto disposto dalla citata direttiva (UE) 2015/1535,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare, per le ragioni indicate in premessa, l'articolo 12 in materia di etichettatura dei prodotti tessili o di abbigliamento che rilasciano microfibre, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, raccomandando al contempo al Governo di effettuare la comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva medesima, nonché di adoperarsi affinché l'obbligo di introdurre nelle etichette dei prodotti tessili informazioni standardizzate sulle prestazioni ambientali degli stessi sia previsto nella normativa comunitaria in modo armonizzato per tutti i Paesi dell'Unione europea;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di operare gli opportuni aggiornamenti dei riferimenti normativi contenuti nel testo, in conseguenza alle abrogazioni e delle modifiche normative apportate, in particolare, dai decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 e della direttiva (UE) 2019/883 richiamati in premessa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo in materia di disabilità. S. 2475 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 72 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 82 |
| DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. S. 2463 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 75 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 83 |
| Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Testo unificato C. 1870 e abb. (Parere alla IV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 77 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 85 |
| Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Rinvio dell'esame</i>) | 80 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 81 |
| AVVERTENZA | 81 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 dicembre 2021. – Presidenza della presidente Emanuela CORDA

La seduta comincia alle 8.35.

Delega al Governo in materia di disabilità.

S. 2475 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo, all'articolo 1, comma 1, conferisce una delega di venti mesi al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di disabilità, appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione), alla materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma).

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo, nella seduta del 2 dicembre 2021, un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione richiedeva l'introduzione di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata o per altre motivazioni, non intendesse conformarsi ai pareri parlamentari espressi. L'osservazione è stata recepita.

Segnala che, a fronte dell'intreccio di competenze sopra descritto, il provvedimento opportunamente prevede, all'articolo 1, comma 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo; la procedura di attuazione della delega, inoltre, è articolata in più passaggi e prevede che la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere avvenga successivamente al raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata; si prevede inoltre la trasmissione di una relazione alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ed anche nel caso in cui il Governo a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata; in questa seconda ipotesi è previsto che la Conferenza unificata assuma le conseguenti ulteriori determinazioni entro il termine di quindici giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati. Se poi il Governo, anche a seguito – ma non solo quindi – per le nuove determinazioni della Conferenza unificata non intende conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari, reinvia il testo per un secondo parere da rendersi entro dieci giorni.

Inoltre, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente disciplina di delega e con la procedura summenzionata (comma 4 dell'articolo 1).

Gli ambiti della delega sono individuati in termini generali nell'articolo 1, comma 5, mentre l'articolo 2, comma 1, specifica

che nell'esercizio della delega si deve provvedere al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti (ivi comprese quelle di recepimento e attuazione della normativa europea), apportando ad esse le opportune modifiche, volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare (fatti salvi gli eventuali effetti di abrogazione implicita).

Il comma 2 dello stesso articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Tra le altre cose, essi concernono l'adozione di una definizione di « disabilità » coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con l'introduzione di norme che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale (fondata sull'approccio bio-psico-sociale), consentano l'attivazione della stessa valutazione di base da parte della persona con disabilità o di chi la rappresenta ed assicurino, in merito ad essa, l'applicazione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere (numero 1) della lettera a)); la separazione dei percorsi valutativi per le persone anziane da quelli per gli adulti e da quelli per i minori (numero 3) della lettera a)); la razionalizzazione e l'unificazione in un'unica procedura – demandata ad un solo soggetto pubblico – del processo valutativo di base della disabilità con le altre valutazioni attualmente previste (tra le quali vengono menzionate quelle relative ai trattamenti assistenziali, all'integrazione ed inclusione scolastica, al cosiddetto collocamento obbligatorio, all'assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, al concetto di non autosufficienza, alle agevolazioni tributarie e a quelle relative alla mobilità) (numeri 2) e 4) della lettera b)); la disciplina di tale nuova procedura deve contemplare procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione (nell'ambito dei quali siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità);

la previsione che, con decreto ministeriale, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento delle percentuali di invalidità (numero 3) della lettera *b*)), fermi restando i diritti già acquisiti (numero 1) della lettera *h*)); l'adozione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche dati già esistenti e definendo specifiche fattispecie di esonero (ferme restando quelle già vigenti) dalle procedure di nuova verifica delle condizioni di disabilità (numero 5) della lettera *b*)); la previsione che la valutazione multidimensionale della disabilità sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale, composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale (amministrazioni per le quali devono essere definite modalità di coordinamento) (numeri 1 e 2) della lettera *c*)); l'istituzione di piattaforme informatiche, accessibili e fruibili, che coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità e comprendano le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona medesima (lettera *d*)); la previsione che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità (numero 1) della lettera *e*)); la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione relativa alla suddetta accessibilità del Piano integrato di attività e organizzazione (Piano che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi della recente disciplina generale) (nu-

mero 2)); l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, con i compiti di raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denunciino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, vigilare sul rispetto delle norme in materia di disabilità, anche con lo svolgimento di verifiche, formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi, promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive (in particolare, nelle istituzioni scolastiche), nonché di trasmettere alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità una relazione annuale sull'attività svolta (lettera *f*));

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dai decreti legislativi in esame si provvede, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, oltre che mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità, mediante:

le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza. Si ricorda che tale Fondo è stato istituito ai fini della copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in materia; la dotazione del Fondo è pari a 300 milioni di euro annui; peraltro, il disegno di legge di bilancio per il 2022 prevede un incremento della dotazione per il periodo 2023-2026, nella misura di 50 milioni di euro annui, e dispone la ridenominazione del Fondo in « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità » e il suo trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'impiego delle risorse disponibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attuazione degli interventi rientranti nella materia di cui alla presente delega.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 3, ai fini della copertura del principio di delega relativo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (della Presidenza del Consiglio dei ministri), principio i cui oneri sono valutati

dal medesimo comma 2 pari a 800.000 euro annui a decorrere dal 2023, dispone la riduzione, in identica misura, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. I commi 3 e 4 recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (ivi compreso il principio secondo il quale, per gli oneri non coperti mediante i mezzi di cui al suddetto comma 1, i relativi decreti legislativi possono essere adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie).

L'articolo 4 reca – con riferimento sia alla disciplina di delega sia ai relativi decreti legislativi – la clausola di salvaguardia concernente le regioni a statuto speciale e le province autonome.

L'articolo 5 dispone che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

S. 2463 Governo.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *l*) e *q*), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento spor-

tivo», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento ricorda che l'articolo 1 modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario ed i lavoratori di RSA, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali. In primo luogo, si specifica che l'obbligo di vaccinazione, per tali categorie, riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (cd. terza dose). Per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'obbligo si sopprime anche il termine del 31 dicembre 2021 finora vigente per la previsione dell'obbligo medesimo.

L'articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale, comprensivo, ai sensi dell'articolo 1, della dose di richiamo, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile.

L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato-verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

L'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), numero 3, sopprime il secondo periodo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge

n. 52 del 2021, ai sensi del quale, in zona gialla, è interdetto l'utilizzo degli spogliatoi, se non diversamente stabilito dalle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio. Viene quindi prevista in via generale la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere, in zona bianca, tranne per l'accesso ai predetti luoghi da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

L'articolo 4, al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), estende – con decorrenza dal 6 dicembre 2021 – all'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive la condizione del possesso del certificato verde COVID-19. La lettera c) è invece relativa, sempre con decorrenza dal 6 dicembre 2021, all'utilizzo delle certificazioni verdi nei mezzi di trasporto: si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina e nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti; si estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19 ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale; si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; si estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Viene poi specificato che sono esentati dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 sui mezzi di trasporto anche i minori infradodicenni oltre che i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale. Si stabilisce infine che per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 possono essere svolte secondo modalità a campione.

L'articolo 5 stabilisce che, a decorrere dal 29 novembre 2021, nelle zone gialle e arancioni i limiti e le sospensioni relativi alla fruizione dei servizi, allo svolgimento

delle attività e agli spostamenti sono rimossi per i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (cd. «super green pass»), nel rispetto della disciplina prevista per le «zone bianche». Si specifica che lo stesso vale anche per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Sarà invece sufficiente una qualunque certificazione verde solo per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e *catering* continuativo su base contrattuale.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di chiarire un aspetto, al fine di dare indicazioni precise agli enti territoriali. Per alcune attività (accesso ad istituti e luoghi di cultura, accesso agli spettacoli aperti al pubblico), la disposizione sembra infatti far venire meno anche nelle «zone gialle» ed «arancioni», in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo del cd. «super green pass», i limiti di capienza. Questo si ricava dal riferimento alla «disciplina delle zone bianche» presente nel comma 2-*bis* introdotto nell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 dalla disposizione in commento. Non è stata tuttavia modificata la disciplina in materia di capienza recata dagli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021. Invita pertanto a valutare l'opportunità di intervenire anche su questi due articoli.

In collegamento a tale chiarimento, segnala anche che la nota della direzione generale dei musei del Ministero della cultura del 3 dicembre 2021 afferma che in zona gialla per l'accesso a musei e luoghi della cultura non sarà necessario il cd. «super green pass» bensì il green pass «semplice», il che appare però in contraddizione a quanto sopra esposto in quanto, in base all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 anche musei e luoghi della cultura appaiono rientrare tra i servizi per cui sono previsti limiti e sospensioni in zona gialla (infatti, in base a tale norma, in zona gialla l'accesso a musei e luoghi della

cultura è consentito a condizione che tali istituzioni garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone).

L'articolo 6 prevede che, nel periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali, se si fosse in zona gialla, sarebbero previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (cd. «super green pass»). Anche in questo caso sarà invece sufficiente una qualunque certificazione verde solo per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e *catering* continuativo su base contrattuale.

L'articolo 7 stabilisce che il Prefetto territorialmente competente adotti un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'articolo 8 prevede la promozione da parte della Presidenza del Consiglio di una campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il COVID-19.

L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011, relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che ha dettato la nuova disciplina in materia.

Ferma restando l'opportunità dei chiarimenti sopra richiamati, il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione in quanto esso è volto ad aggiornare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e che, nelle materie di loro competenza, le regioni possono integrare (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all'ar-

ticolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Testo unificato C. 1870 e abb.

(Parere alla IV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di difesa e Forze armate (articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione).

Per quanto concerne il principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), concernente l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, assumono rilievo anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), e la competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle regioni (articolo 117, quarto comma), nonché l'autonomia regolamentare di province, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e alle loro funzioni (articolo 117,

sesto comma). Per quanto concerne specificamente la polizia locale, ricordo che la sentenza n. 167 del 2010 della Corte costituzionale ha distinto tra i compiti di coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza affidati esclusivamente alla legge statale dall'articolo 118, terzo comma (tali sono ad esempio quelli concernenti il controllo del territorio) e gli aspetti affidati alla competenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa locale, tra i quali rientrano l'organizzazione e il funzionamento della polizia locale (con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e allo stato giuridico del personale). Su tale ultimo aspetto incide però anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p).

Con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), concernente la riorganizzazione della sanità militare, assume infine anche rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute.

Segnala preliminarmente che a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede, in via generale, all'articolo 9, comma 2, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.

Il riferimento alla «previa intesa in sede di Conferenza unificata» è presente anche nel già richiamato principio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i); al riguardo, invita pertanto a valutare l'opportunità di sopprimere questo specifico riferimento, poiché, come sopra rilevato, l'acquisizione dell'intesa è prevista in via generale per l'adozione di tutti i decreti legislativi attuativi.

Nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 proroghi dal 2024 al 2030 alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare della Difesa, previsti dalla legge

n. 244 del 2012 (cosiddetta legge «Di Paola»).

L'articolo 2 prevede un aumento delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

L'articolo 3 interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata.

L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata. Nello specifico, in base alla nuova formulazione dell'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare prevista dall'articolo, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

L'articolo 5 detta la disciplina transitoria da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento. In particolare il nuovo articolo 2198-bis prevede che i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 700.

L'articolo 6 consente nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, l'applicazione delle relative disposizioni alle

nuove categorie di volontari in ferma prefissata.

L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali al fine di allineare la composizione della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano con quella prevista per le corrispondenti commissioni ordinarie di avanzamento della Marina militare e dell'Aeronautica militare (art. 8, co. 1) e ripristinare la possibilità di conseguire il grado di vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate, nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando una evidente disparità di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto (art. 8, co.2).

Infine, l'articolo 9 prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* ridefinizione della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2030, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni; *b)* revisione delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2030, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e, successive modificazioni; *c)* previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina

militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza; *d)* istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare, in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale; *e)* previsione della possibilità per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate; *f)* previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi; *g)* previsione di iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze poli-

funzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa; *h*) implementazione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo, mediante misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private; *i*) aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1014 del codice dell'ordinamento militare (ovvero i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente), nei concorsi per le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; *l*) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare; *m*) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

I commi da 2 a 6 dell'articolo 9 attono al procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati.

Al riguardo, si prevede che i medesimi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata e acquisizione e del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi dovranno, infine, essere tra-

smessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Ai sensi del comma 3 entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Per quanto attiene alla tecnica legislativa il comma 5 prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Ai sensi del comma 6 il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame.

Formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Testo unificato C. 196 e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Rinvio dell'esame*).

Il deputato Roberto PELLA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento al fine

di approfondire alcuni profili problematici di interesse anche degli enti territoriali.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata anche l'assenza del relatore, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare « Legge Salva-Mare ».

*C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).*

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.

S. 2318 Governo.

(Parere alle Commissioni 7^a e 11^a del Senato).

ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di disabilità. S. 2475 Governo, approvato
dalla Camera**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2475, recante delega al Governo in materia di disabilità;

richiamato il parere già reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 2 dicembre 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza

statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), alla materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. S. 2463 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2463 di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile », e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *l*) e *q*), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », « ordinamento sportivo », « promozione e organizzazione di attività culturali », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso;

il provvedimento è quindi volto ad aggiornare la disciplina « cornice » delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e che, nelle materie di loro competenza, le regioni possono integrare (si ricordano in particolare i protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni);

l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), stabilisce, tra le altre cose, che, a decorrere dal 29 novembre 2021, nelle zone gialle e arancioni i limiti e le sospensioni relativi alla fruizione dei servizi, allo svolgimento delle attività e agli spostamenti sono rimossi per i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (cd. « super green pass »), nel rispetto della disciplina prevista per le « zone bianche »;

al riguardo, appare però opportuno chiarire due aspetti, al fine di dare indicazioni precise agli enti territoriali; in primo luogo, infatti, per alcune attività, (accesso ad istituti e luoghi di cultura, accesso agli spettacoli aperti al pubblico), la disposizione sembra far venire meno anche nelle « zone gialle » e « arancioni », in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo del cd. « super green pass », i limiti di capienza; tale interpretazione sembra desumersi dal riferimento alla « disciplina delle zone bianche » presente nel comma 2-*bis* introdotto nell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 dalla disposizione in commento; non è stata tuttavia modificata la disciplina in materia di capienza recata dagli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021; si invita pertanto a valutare l'opportunità di intervenire anche su questi due articoli;

in secondo luogo, si segnala che la nota della direzione generale dei musei del Ministero della cultura del 3 dicembre 2021 afferma che in zona gialla per l'accesso a musei e luoghi della cultura non sarà necessario il cd. « super green pass » bensì il green pass « semplice », il che potrebbe risultare non coerente con quanto sopra esposto poiché, in base all'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021 anche musei e

luoghi della cultura appaiono rientrare tra i servizi per cui sono previsti limiti e sospensioni in zona gialla (infatti, in base a tale norma, in zona gialla l'accesso a musei e luoghi della cultura è consentito a condizione che tali istituzioni garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5, comma 1, lettera *b*).

ALLEGATO 3

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato risultante dall'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1870 e abbinate, recante disposizioni di revisione del modello delle forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali, delega al Governo per la revisione dello strumento militare e rilevato che:

il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di difesa e Forze armate (articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione);

per quanto riguarda il principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), concernente l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, assumono rilievo anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), e la competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle re-

gioni (articolo 117, quarto comma), nonché l'autonomia regolamentare di province, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e alle loro funzioni (articolo 117, sesto comma); per quanto concerne specificamente la polizia locale, si ricorda che la sentenza n. 167 del 2010 della Corte costituzionale ha distinto tra i compiti di coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza affidati esclusivamente alla legge statale dall'articolo 118, terzo comma (tali sono ad esempio quelli concernenti il controllo del territorio) e gli aspetti affidati alla competenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa locale, tra i quali rientrano l'organizzazione e il funzionamento della polizia locale (con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e allo stato giuridico del personale); su tale ultimo aspetto incide però anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p);

con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), concernente la riorganizzazione della sanità militare, assume infine anche rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute;

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede, in via generale, all'articolo 9, comma 2, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi; il riferimento alla «previa in-

tesa in sede di Conferenza unificata » è presente anche nel già richiamato principio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i); al riguardo, si valuti pertanto l'opportunità di sopprimere questo specifico riferimento, poiché, come sopra rilevato, l'acquisizione dell'intesa è prevista in via generale per l'adozione di tutti i decreti legislativi attuativi;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sopprimere, all'articolo 9, comma 1, lettera i), il riferimento all'intesa in sede di Conferenza unificata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI | 87 |
|--|----|

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI

*Giovedì 16 dicembre 2021. – Relatore:
DARA (Lega).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.25 alle 15.55.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica. | |
| Audizione del Presidente di ENEA, ing. Gilberto Dialuce | 88 |

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 10.40.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica.

Audizione del Presidente di ENEA, ing. Gilberto Dialuce.

Il Comitato procede all'audizione del Presidente di ENEA, ing. Gilberto DIA-

LUCE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati DIENI (M5S) e Maurizio CATTOI (M5S).

L'ing. DIALUCE ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 12.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 89 |
| Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Francesco Curcio, sul tema del traffico illecito transfrontaliero di rifiuti | 89 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 90 |

AUDIZIONI

Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Francesco Curcio, sul tema del traffico illecito transfrontaliero di rifiuti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Francesco Curcio, sul tema del traffico illecito transfrontaliero di rifiuti. Partecipa all'audizione il Sostituto Procuratore, Vincenzo Montemurro.

Francesco CURCIO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza*, e Vincenzo MONTEMURRO, *Sostituto Procuratore*, svolgono una relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, pone quesiti e formula osservazioni.

Francesco CURCIO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza*, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, pone ulteriori quesiti e formula osservazioni.

Francesco CURCIO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza*, rende talune precisazioni e chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Manfredi POTENTI (Lega), Alberto ZOLEZZI (M5S), e Tullio PATASSINI, i senatori Arnaldo LOMUTI (M5S), Pietro LOREFICE (M5S), e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Francesco CURCIO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza*, e Vincenzo MONTEMURRO, *Sostituto Procuratore*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 91 |
| Audizione della consulente aziendale, Carla Ciani (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 91 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 92 |

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 16 dicembre 2021. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della consulente aziendale, Carla Ciani.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della dottoressa Carla Ciani, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Carla CIANI, *consulente aziendale*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S), Andrea ROSSI (PD), Walter RIZZETTO (FdI), Federico FORNARO (LEU), Claudio BORGHI (LEGA), Marco LACARRA (PD), Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), Susanna CENNI (PD), Valentina D'ORSO (M5S), Cosimo Maria FERRI (IV), Guido Germano PETTARIN (CI), ai quali risponde Carla CIANI, *consulente aziendale*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia la dottoressa Carla Ciani per il con-

tributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.30 alle 17.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|---|
| Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 139 Cirielli, C. 695 Polverini, C. 1986 Mollicone, C. 2370 Molinari e C. 3138 Librandi, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. | 3 |
| Audizione di rappresentanti di Confprofessioni | 3 |
| Audizione di rappresentanti di Manageritalia | 3 |

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|---|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 4 |
| <i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i> | 6 |
| Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi. C. 3218 Verini e C. 3369 Magi (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 4 |
| Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 5 |
| AVVERTENZA | 5 |

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 10 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 11 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 11 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Sui lavori della Commissione | 11 |
| Disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili. C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini (<i>Esame e rinvio</i>) | 12 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 16 |

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore dello *European Institute of Peace* (EIP), Michael Keating, sul quadro geopolitico mediorientale e nel Corno d’Africa 17

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell’esame e conclusione*) 17

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326 d’iniziativa del Senatore Ferrara, approvata dal Senato (*Seguito dell’esame e conclusione*) 18

RISOLUZIONI:

7-00744 La Marca: Sui servizi consolari.

7-00756 Fitzgerald Nissoli: Sui servizi consolari.

7-00761 Migliore: Sui servizi consolari (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00744, 7-00756 e 7-00761*) 18

ALLEGATO (*Nuova formulazione presentata dall’on. Ungaro*) 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 24

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 24

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 32

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 24

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del *Joint Force Air Component Command* (JFACC) nazionale. Atto n. 334 (*Esame e rinvio*) 24

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l’acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Atto n. 335 (*Esame e rinvio*) 25

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità *Multi Data Link* (MDL) della Difesa nell’ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud*. Atto n. 336 (*Esame e rinvio*) 27

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l’acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell’Esercito italiano. Atto n. 337 (*Esame e rinvio*) 29

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per

| | |
|---|----|
| le operazioni aeree (ACCS – <i>Air Command Control System</i>). Atto n. 330 (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 30 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 331 (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 31 |
| VI Finanze | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 33 |
| IX Trasporti, poste e telecomunicazioni | |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 34 |
| Gariglio 5-07272: Realizzazione in tempi certi delle conche di navigazione di Malamocco e Chioggia | 34 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> | 37 |
| Baldelli 5-07271: Adozione del decreto sulle modalità di utilizzo degli autovelox | 35 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> | 38 |
| Rotelli 5-07273: Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli storici ultratrentennali di proprietà di associazioni non profit finalizzate alla loro tutela e valorizzazione | 35 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> | 39 |
| Maccanti 5-07274: Incentivazione del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali da parte di nuovo personale da impiegare nell'autotrasporto | 35 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> | 40 |
| Ficara 5-07275: Continuità territoriale della regione Sicilia in termini aerei e marittimi, con particolare riferimento alla Sicilia orientale | 36 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> | 41 |
| XI Lavoro pubblico e privato | |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione del professor Pasquale Stanzone, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto | 42 |
| XII Affari sociali | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 43 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Atto n. 333 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 43 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 49 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 47 |
| <i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i> | 54 |

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 56 |
| Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 56 |
| ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) | 65 |
| Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 57 |
| Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 60 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 62 |

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 67 |
| ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) | 68 |
| Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 67 |
| ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) | 70 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 67 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo in materia di disabilità. S. 2475 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 11ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 72 |
| ALLEGATO 1 (Parere approvato) | 82 |
| DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. S. 2463 Governo (Parere alla 1ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 75 |
| ALLEGATO 2 (Parere approvato) | 83 |
| Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Testo unificato C. 1870 e abb. (Parere alla IV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 77 |
| ALLEGATO 3 (Parere approvato) | 85 |
| Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Rinvio dell'esame</i>) | 80 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 81 |

| | |
|--|----|
| AVVERTENZA | 81 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | |
| COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI | 87 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | |
| Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica. | |
| Audizione del Presidente di ENEA, ing. Gilberto Dialuce | 88 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | |
| AUDIZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 89 |
| Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Francesco Curcio, sul tema del traffico illecito transfrontaliero di rifiuti | 89 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 90 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI | |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 91 |
| Audizione della consulente aziendale, Carla Ciani (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 91 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 92 |

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0168530